

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 3 settembre 1994

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 65001

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 29 maggio 1994, n. 24.

Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale Pag. 3

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 19 maggio 1994, n. 7.

Disposizioni per l'individuazione dei terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina ai fini dell'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili Pag. 7

LEGGE REGIONALE 19 maggio 1994, n. 8.

Ulteriori norme in materia di compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geologiche del territorio. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 9 maggio 1988, n. 27. Pag. 7

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 12 maggio 1994 n. 17.

Integrazione e modalità di attuazione della legge regionale 26 gennaio 1993, n. 4 (Interventi per la riqualificazione e lo sviluppo dell'area industriale «Cogne» di Aosta) Pag. 8

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 27 maggio 1994, n. 14.

Modifiche alla legge regionale 4 giugno 1987, n. 19, recante: «Disciplina transitoria della gestione del fondo di previdenza dei consiglieri regionali della Calabria» Pag. 8

LEGGE REGIONALE 27 maggio 1994, n. 15.

Assegno a favore dei consiglieri regionali sospesi ai sensi della legge 18 gennaio 1992, n. 16, e successive modificazioni.

Pag. 9

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1994, n. 23.

Requisiti tecnici ed igienico-sanitari delle strutture ricettive alberghiere Pag. 9

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1994, n. 24.

Sistema di emergenza sanitaria Pag. 10

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1994, n. 22.

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 40 del 12 settembre 1993, n. 42 del 14 settembre 1993 e n. 51 del 19 ottobre 1993 concernenti rispettivamente l'industria alberghiera, il commercio e l'artigianato Pag. 13

LEGGE REGIONALE 2 giugno 1994, n. 23.

Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale del 7 dicembre 1993, n. 347, relativo al prelevamento della somma di L. 20.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste - Cap. 03010 - a favore del Cap. 08239 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato dei lavori pubblici - Spese per le notifiche e le registrazioni degli atti amministrativi. Pag. 14

LEGGE REGIONALE 2 giugno 1994, n. 24.

Norme in materia di prezzi nelle opere pubbliche finanziate dalla Regione Pag. 14

LEGGE REGIONALE 2 giugno 1994, n. 25.

Misure urgenti di salvaguardia della continuità dell'azione amministrativa in relazione all'attuazione dei procedimenti di mobilità verticale di cui alla legge regionale 5 giugno 1989, n. 24. Pag. 14

LEGGE REGIONALE 2 giugno 1994, n. 26.

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 11 giugno 1990, n. 16, «Adeguamento della struttura amministrativa regionale per l'esercizio delle funzioni in materia di miniere, cave e saline» Pag. 15

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1994, n. 27.

Modifiche alla legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - (Legge finanziaria 1994)» Pag. 15

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1994, n. 28.

Variations alla legge regionale 31 gennaio 1994, n. 3 «Bilancio della Regione per l'anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 1994-1995-1996» Pag. 15

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1994, n. 29.

Norme per il recupero e la valorizzazione del patrimonio archeologico-industriale della Sardegna Pag. 16

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1994, n. 30.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 novembre 1986, n. 64, concernente: «Interventi regionali per lo sviluppo delle attività musicali popolari» Pag. 17

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1994, n. 31.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 agosto 1983, n. 16, concernente: «Agevolazioni creditizie a favore delle cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi» Pag. 18

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE PROVINCIALE 3 settembre 1993, n. 23.

Disposizioni concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese previste da leggi provinciali e altre disposizioni finanziarie assunte per la formazione dell'assessamento del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento Pag. 19

LEGGE PROVINCIALE 3 settembre 1993, n. 24.

Assessment del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1993 e bilancio pluriennale 1993-1995 Pag. 28

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO 9 febbraio 1994, n. 2-107/Leg.

Approvazione delle modifiche al regolamento di attuazione della legge provinciale 7 agosto 1978, n. 27 emanato con D.P.G.P. 21-100/Leg. del 26 novembre 1993 e concernente l'utilizzazione degli edifici scolastici, delle loro attrezzature e spazi verdi da parte delle comunità per le loro attività culturali, sociali, civili e di tempo libero Pag. 29

REGIONE SICILIA

LEGGE 23 maggio 1994, n. 16.

Interventi finanziari per l'anno 1994 nel settore del turismo. Modifiche alla legge regionale 26 ottobre 1993, n. 29 concernente le universiadi estive del 1997 Pag. 29

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla legge regionale della Toscana 12 gennaio 1994, n. 4, recante: «Nuova disciplina del difensore civico». (Legge regionale pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 4-bis del 13 gennaio 1994 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 3^a serie speciale - n. 21 del 28 maggio 1994) Pag. 30

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 27 maggio 1994, n. 24.

Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 52 del 1^o giugno 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

NOMINE DI COMPETENZA REGIONALE

Capo I

COMPETENZE E REQUISITI

Art. 1.

Competenza in materia di nomine

1. Ai sensi degli articoli 7 e 47 dello Statuto in ordine alle nomine, designazioni o proposte — di seguito nel presente Titolo indicato come nomine — spetta al Consiglio regionale:

- deliberare le nomine ad esso espressamente attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto, da atti normativi statali o comunitari;
- deliberare le nomine ad esso espressamente attribuite da leggi regionali successive all'entrata in vigore della presente legge;
- deliberare le nomine attribuite genericamente alla Regione quando:

- sussista l'obbligo di assicurare la rappresentanza della minoranza consiliare;
- gli eletti non debbano esercitare alcuna attività di promozione, di iniziativa e di amministrazione, ma debbano adempiere a meri compiti di rappresentanza istituzionale che non impegnino l'attuazione dell'indirizzo politico-amministrativo della Regione;
- deliberare le nomine di spettanza regionale concernenti i Presidenti degli enti, delle aziende regionali e delle società, associazioni o consorzi ai quali partecipi la Regione; in tal caso la nomina è effettuata a maggioranza dei presenti.

2. Tutte le nomine non previste dal comma 1 spettano alla Giunta regionale, al suo Presidente o a un Assessore secondo le loro specifiche attribuzioni, anche se le vigenti leggi regionali, che si intendono conseguentemente modificate, prevedono la competenza del Consiglio. Sono altresì abrogate le vigenti disposizioni regionali che prevedono per le nomine criteri di votazione diversi dalla maggioranza dei presenti.

Art. 2.

Casi particolari di competenza della Giunta

1. È consentito alla Giunta effettuare nomine di rappresentanti della Regione previste dagli atti costitutivi di enti, associazioni, fondazioni od organismi di altro genere, anche di natura privata, alle seguenti condizioni:

- che le finalità dell'organismo siano coerenti con i principi fondamentali dello Statuto regionale;
- che prima dell'adozione dell'atto costitutivo che prevede la partecipazione della Regione la Giunta regionale abbia espresso il consenso alla partecipazione stessa;

c) che gli atti costitutivi non individuino l'organo della Regione competente ad effettuare la nomina.

2. La Giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, effettua un censimento dei casi in cui dai vigenti atti costitutivi è prevista la presenza di rappresentanti regionali negli organismi di cui al comma 1 e ne promuove la modifica in conformità alle condizioni ivi stabilite. Nelle more e per non più di una volta la Giunta procede alle nomine, salvo che non ritenga di astenersene per motivi di opportunità.

Art. 3.

Requisiti per le nomine

1. Tutte le persone chiamate a svolgere funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso qualsiasi ente, istituzione, associazione, impresa o soggetto giuridico di qualsiasi tipo in rappresentanza della Regione o per scelta di alcuno dei suoi organi, debbono possedere la onorabilità necessaria e l'esperienza adeguata per esercitare le dette funzioni, in relazione ai fini che la Regione intenda perseguire ed ai programmi che essa abbia adottato.

2. I requisiti di onorabilità non sussistono per coloro i quali si trovino nelle condizioni di cui all'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni ed inoltre nei confronti di coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva a pena detentiva per uno dei reati previsti nel regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni ovvero per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

3. I requisiti di esperienza vengono determinati di caso in caso dall'organo competente a provvedere alla nomina nel rispetto delle normative particolari. Occorre tuttavia che i nominati abbiano esercitato, anche come dipendenti, attività di amministrazione, direzione o controllo nel settore privato o pubblico.

Art. 4.

Incompatibilità

1. Le persone nominate alle funzioni di cui all'art. 3 presso i soggetti giuridici ivi indicati non devono trovarsi nelle situazioni di incompatibilità che siano prescritte per le funzioni da ricoprire.

2. In ogni caso sussiste incompatibilità con le funzioni di:

- membro del Parlamento nazionale od europeo o di un Consiglio regionale, Sindaco o Assessore di un Comune avente oltre 20.000 abitanti, Presidente o Assessore di una Amministrazione provinciale;
- componente di organismi tenuti ad esprimere parere o ad esercitare qualsiasi forma di vigilanza sugli enti di cui all'art. 3, ovvero dipendente con funzioni direttive dei medesimi organismi;
- magistrato ordinario, amministrativo, contabile e di ogni altra giurisdizione speciale;
- avvocato o procuratore presso la Avvocatura dello Stato;
- membro delle Forze armate o di Polizia, in servizio.

Capo II

PROCEDIMENTO DI NOMINA

Art. 5.

Ambito di applicazione

1. Le nomine di competenza regionale sono effettuate in base alle disposizioni del presente Capo al fine di assicurare pubblicità e possibilità di partecipazione al procedimento, nonché di consentire il controllo della comunità regionale.

2. I procedimenti previsti per l'attuazione del disposto del comma 1 non si applicano quando la scelta della persona da nominare debba essere effettuata tra consiglieri regionali o tra assessori, ovvero la persona sia direttamente individuabile in base a leggi, regolamenti,

statuti o convenzioni. Tali procedimenti non si applicano neppure alle nomine degli organi collegiali meramente interni all'Amministrazione regionale, i cui atti costituiscono parte di procedimenti amministrativi e sono diretti ad esprimere pareri e valutazioni o ad effettuare accertamenti, nonché alle nomine da effettuare in base a designazioni di soggetti esterni all'Amministrazione regionale.

3. Le nomine di cui al presente Capo non possono di regola essere cumulate; esse non sono rinnovabili per più di una volta; di regola la durata degli incarichi conferiti senza prefissione di termine non può superare i dieci anni. Ogni deroga deve essere adeguatamente motivata.

Art. 6.

Inizio del procedimento

1. Il procedimento ha inizio con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione di un avviso della nomina da effettuare. A cura del responsabile del relativo procedimento l'avviso è pubblicato in tempo utile per il regolare svolgimento delle procedure e per la puntuale ricostituzione degli organi alla loro scadenza e contiene almeno le seguenti indicazioni:

- a) l'organismo e la carica a cui si riferisce la nomina;
- b) i requisiti e le condizioni occorrenti per la nomina e le funzioni connesse alla carica;
- c) gli emolumenti a qualsiasi titolo connessi alla carica o quanto meno la indicazione dei criteri e delle regole fissati per la loro determinazione;
- d) l'organo competente a provvedere alla nomina, al quale devono essere avanzate le candidature;
- e) la Commissione consultiva competente a formulare il parere, nei casi in cui la nomina è di competenza del Consiglio;
- f) le modalità e i termini per la presentazione delle candidature.

2. Di ogni avviso viene inviata copia ai giornali quotidiani e periodici che abbiano diffusione nella regione ed alle stazioni radiotelevisive in essa operanti.

Art. 7.

Presentazione delle candidature e deliberazione

1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 6 qualsiasi soggetto politico, ente o cittadino può presentare proposte di candidatura. Ogni proposta deve indicare gli incarichi eventualmente svolti — o in corso di svolgimento — dal candidato e deve contenere gli elementi necessari a comprovare il possesso dei requisiti previsti.

2. Quando la nomina sia di competenza del Consiglio, una volta scaduto il termine previsto dal comma 1, la competente Commissione consultiva esamina le candidature e dichiara inammissibili quelle dei soggetti privi dei necessari requisiti, accerta l'inesistenza di cause di ineligibilità, indica le eventuali situazioni di incompatibilità ed esprime proprie valutazioni. Decorsi trenta giorni dalla scadenza del termine stesso, il Consiglio procede alla nomina anche se il parere della Commissione non sia stato reso.

3. Tutte le nomine vengono effettuate dall'organo competente scegliendo tra le persone candidate secondo le regole di cui ai commi 1 e 2.

4. I provvedimenti di nomina sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione e trasmessi ai giornali e alle stazioni radiotelevisive di cui al comma 2 dell'art. 6.

Art. 8.

Adempimenti successivi alla nomina

1. Il nominato provvede entro venti giorni:

- a) a dichiarare l'accettazione dell'incarico all'organo regionale competente e a dare atto dell'avvenuta cessazione di ogni eventuale situazione di incompatibilità;

b) a dichiarare, sul proprio onore, l'appartenenza a società, enti o associazioni di qualsiasi genere quando tale appartenenza o il vincolo associativo possano determinare un conflitto di interessi con l'incarico assunto, ovvero siano tali da renderne rilevante la conoscenza a garanzia della trasparenza e della imparzialità della pubblica Amministrazione;

c) a trasmettere copia della più recente dichiarazione dei redditi e della situazione patrimoniale.

2. La dichiarazione di cui alla lettera b) del comma 1 viene integrata con riferimento alle appartenenze poste in essere successivamente. La dichiarazione di cui alla lettera c) del comma 1 deve essere aggiornata annualmente, per il periodo della carica, entro venti giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della denuncia dei redditi.

3. La mancanza o, l'infedeltà delle dichiarazioni o degli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 comporta la decadenza, salvo che non possa essere riconosciuta una colpa lieve o la buona fede.

Art. 9.

Albo delle nomine

1. Presso il Consiglio regionale è istituito l'Albo delle nomine conferite ai sensi del presente Capo. L'Albo è predisposto, tenuto e aggiornato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio secondo modalità che assicurino una agevole consultazione dello stesso e la possibilità di una completa conoscenza dei procedimenti e degli atti di nomina.

2. Nell'Albo devono comunque essere indicati:

- a) il nome e cognome, la data e il luogo di nascita delle persone che ricoprono o hanno ricoperto incarichi;
 - b) il riferimento alle norme sulla base delle quali si è provveduto alla nomina;
 - c) gli estremi del provvedimento e della pubblicazione sul Bollettino ufficiale;
 - d) la durata dell'incarico e la data di scadenza dello stesso;
 - e) i compensi e le indennità a qualunque titolo connessi all'incarico stesso.
3. Dall'Albo sono depennati i dati relativi agli incarichi cessati da due anni.
4. Tutti i cittadini hanno diritto di prendere visione dell'Albo.

Art. 10.

Deleghe

1. Le nomine di competenza regionale ad incarichi di amministrazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono delegate ai Comuni nei quali tali istituzioni hanno sede legale.

2. Decorsi inutilmente i termini per la nomina, provvede direttamente la Regione.

Art. 11.

Attività dei nominati

1. Ciascun nominato, quando ne sia richiesto, è tenuto ad inviati all'organo che lo ha nominato una relazione sull'attività svolta.

2. Quando la nomina sia stata effettuata dal Consiglio regionale la relazione di cui al comma 1 viene richiesta dal Presidente del Consiglio previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.

3. La Giunta o il suo componente competente alla nomina hanno facoltà di comunicare al nominato, in ogni tempo, le linee programmatiche ispiratrici dell'azione di governo della Regione nello specifico settore in cui il nominato opera.

Art. 12.

Procedimento per la dichiarazione di decadenza o per la revoca

1. Nei casi in cui spetti ad un organo della Regione pronunciare la decadenza o disporre la revoca dei nominati, si applicano le norme di cui al presente articolo.

2. La decadenza è pronunciata per il sopravvenire di situazioni di incompatibilità, della perdita dei requisiti di onorabilità, o negli altri casi di decadenza previsti dalla legge.

3. La revoca può essere disposta ove la funzione affidata risulti espletata in modo gravemente irregolare, ovvero in contrasto con i fini del soggetto giuridico presso cui è svolta la funzione e con i programmi dettati dalla Regione.

4. I provvedimenti di decadenza o di revoca vengono pronunciati dallo stesso organo competente per la nomina, previa contestazione ed instaurazione di un adeguato contraddittorio con l'interessato con assegnazione di un termine a difesa non inferiore a dieci giorni. Quando l'adozione dei provvedimenti stessi spetti ad un organo collegiale, a tali adempimenti provvede il Presidente dell'organo stesso.

5. I provvedimenti di decadenza o di revoca vengono pubblicati sul Bollettino ufficiale.

1. È abrogata la legge regionale 17 marzo 1980, n. 18.

TITOLO II

PROROGA DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI

1. Le disposizioni del presente Titolo si applicano agli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo dell'Amministrazione regionale, degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione.

2. Le disposizioni stesse si applicano, in quanto compatibili, anche alle nomine o alle designazioni di componenti degli organi di enti pubblici quando alla loro nomina concorrono la Regione o gli enti da essa dipendenti. Si applicano altresì alle nomine di componenti degli organi di persone giuridiche, comprese quelle effettuate ai sensi degli articoli 2458 e 2459 del codice civile.

3. Le disposizioni del presente Capo non si applicano agli organi fondamentali della Regione e agli organi in cui si articola il Consiglio regionale.

Scadenza e ricostituzione degli organi

1. Gli organi di cui al comma 1 dell'art. 14 esercitano le loro funzioni fino alla scadenza, tranne che sia diversamente disposto in modo espresso.

2. La ricostruzione degli organi deve avvenire in tempo utile affinché il relativo atto consegua efficacia prima della scadenza degli stessi.

3. Ove, per qualunque ragione, non sia stato possibile provvedere nel termine di cui al comma 2, gli organi debbono essere ricostituiti entro il periodo di proroga di cui agli articoli 18 e 19.

4. Nel caso in cui, entro il quarto giorno precedente la fine del periodo di proroga, la nomina non sia stata ancora effettuata ad essa provvede nei tre giorni successivi il Presidente della Giunta regionale; quando la nomina o la designazione sia di competenza del Consiglio vi provvede la Giunta regionale ai sensi della lettera i) del comma 2 dell'art. 19 dello Statuto.

5. Gli organi ricostituiti ai sensi dei commi 3 e 4 esercitano immediatamente le loro funzioni anche se il periodo di proroga non sia ancora esaurito.

Art. 16.

Scadenza per fine legislatura

1. Gli organi la cui durata in carica è indicata con generico riferimento alla durata del Consiglio regionale o della legislatura scadono:

a) il novantesimo giorno successivo alla data di insediamento del Consiglio regionale se le nomine o le designazioni sono di competenza dello stesso Consiglio;

b) il sessantesimo giorno successivo all'elezione della Giunta regionale se le nomine o le designazioni sono di competenza della stessa Giunta o del suo Presidente o di suoi componenti.

2. Qualora si tratti di nomine da effettuarsi da parte di enti dipendenti dalla Regione, si applicano le stesse scadenze di cui al comma 1, a seconda che le nomine stesse spettino rispettivamente all'organo assembleare o all'organo esecutivo.

3. Qualora le nomine divengano esecutive prima della scadenza dei termini di cui al comma 1, esse sono immediatamente operative e i nuovi titolari subentrano nell'incarico.

Art. 17.

Nomine su degnazione

1. Quando gli organi regionali debbano provvedere previa designazione di altri soggetti, le designazioni devono essere richieste entro il sessantesimo giorno precedente la scadenza ordinaria o entro i termini stabiliti dal comma 1 dell'art. 16.

2. Qualora le designazioni non pervengano in tempo utile, l'organo competente provvede a nominare i componenti già designati. In tal caso il collegio opera ad ogni effetto come se fosse costituito solo dai soggetti nominati. L'organo viene integrato mano a mano che pervengono le designazioni.

3. Non si provvede alle nomine se le designazioni tempestive sono meno di tre o in numero tale che l'organo, in base alla propria disciplina, non possa operare.

4. Nel caso di cui al comma 3 e fino a quando le designazioni non raggiungano il numero indicato, si prescinde dalla pronuncia dell'organo in tutti i procedimenti in cui esso ha funzione consultiva; ove si tratti di organi che esercitano funzioni non meramente consultive, il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario, in possesso dei requisiti richiesti per ricoprire la carica, che opera fino alla ricostituzione dell'organo.

5. Il Presidente della Giunta regionale provvede altresì, secondo le stesse modalità di cui al comma 4, alla nomina di un commissario per gli organi da costituirsi con procedimenti elettorali quando gli organi stessi siano scaduti e non si sia provveduto alle nuove elezioni.

Art. 18.

Regime di proroga

1. Salvo espressa diversa disposizione, gli organi di amministrazione attiva non ricostituiti alla loro scadenza sono prorogati per quarantacinque giorni. In questo periodo gli organi scaduti possono adottare gli atti meramente esecutivi nonché gli atti urgenti e indifferibili specificamente motivando in ordine a tale urgenza e indifferibilità. Ogni altro atto eventualmente assunto è illegittimo.

2. Gli organi consultivi e di controllo non ricostituiti alla loro scadenza sono prorogati per novanta giorni. In tale periodo essi conservano la pienezza delle loro funzioni.

3. Decorso il periodo di proroga di cui ai commi 1 e 2 senza che si sia provveduto alla ricostituzione, gli organi scaduti decadono e gli atti eventualmente adottati sono nulli di diritto e per le attività prestate non possono essere corrisposte indennità, compensi e rimborsi spese di qualsiasi natura.

4. Gli organi ricostituiti nel periodo di proroga esercitano immediatamente le loro funzioni, anche se il periodo di proroga non si è esaurito.

Art. 19.

Proroga degli organi nominati dal Consiglio regionale

1. Gli organi la cui nomina spetta al Consiglio regionale restano in carica fino al rinnovo, anche se scaduti. Essi tuttavia decadono qualora il Consiglio regionale, entro i due mesi successivi alla loro scadenza, non ne deliberi motivatamente a maggioranza assoluta dei suoi componenti la proroga per un tempo determinato, in nessun caso superiore a sei mesi decorrenti dalla prima scadenza.

2. Durante il periodo di proroga previsto dal comma 1 gli organi prorogati conservano la pienezza delle loro funzioni.

Art. 20.

Responsabilità

1. Rispondono dei danni determinati dalla decadenza degli organi i soggetti che vi abbiano dato causa.

2. I responsabili dei servizi e dei procedimenti rispondono, se del caso, anche in sede disciplinare della violazione degli obblighi previsti del presente Capo.

Art. 21.

Disposizioni transitorie e finali

1. Restano validi gli atti di ricostituzione degli organi scaduti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge emanati in attuazione dei seguenti decreti legge concernenti la «Disciplina della proroga degli organi amministrativi»: 18 settembre 1992, n. 381; 19 novembre 1992, n. 439; 18 gennaio 1993, n. 7; 19 marzo 1993, n. 69; 20 maggio 1993, n. 150; 19 luglio 1993, n. 239; 17 settembre 1993, n. 363; 19 novembre 1993, n. 463; 17 gennaio 1994, n. 33 e 17 marzo 1994, n. 179.

2. Sempre che non siano illegittimi per altri motivi, sono fatti salvi gli atti emanati dagli organi scaduti fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Gli organi scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge ed operanti pertanto in regime di proroga di fatto devono essere ricostituiti, salvo che non si provveda ai sensi dell'art. 30, entro quarantacinque giorni dalla data medesima; alla ricostituzione provvedono il Presidente della Giunta regionale per le nomine di competenza della Giunta e dei suoi componenti e la Giunta regionale, ai sensi della lettera i) del comma 2 dell'art. 19 dello Statuto, per le nomine di competenza del Consiglio regionale.

4. Nelle more del procedimento di ricostituzione dell'organo il regime degli atti è quello previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 18.

5. Decorso il termine di cui al comma 3, senza che si sia provveduto alla ricostituzione, si applica il comma 3 dell'art. 18.

TITOLO III

DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE REGIONALE

Art. 22.

Nozione e ambito di applicazione

1. Ai fini del presente Capo per organi collegiali si intendono quelli alla cui titolarità sono preposti più soggetti e ai quali la legge o il regolamento attribuiscono funzioni di amministrazione attiva o consultiva.

2. Le disposizioni del presente Capo si applicano in assenza di specifiche diverse disposizioni della legge istitutiva o dei regolamenti interni degli organi collegiali.

3. Le disposizioni del presente Capo non si applicano agli organi fondamentali della Regione e agli organi in cui si articola il Consiglio regionale.

Art. 23.

Durata e funzionamento dei Collegi

1. I Collegi durano in carica quattro anni.

2. Il Presidente del Collegio convoca le sedute, determinando l'ordine del giorno, su propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei componenti. Egli presiede al loro svolgimento, assegnando la parola e ponendo in votazione le deliberazioni.

3. Il segretario, scelto tra dipendenti regionali, cura l'attuazione di tutti gli adempimenti relativi alla costituzione, al funzionamento e, per quanto di sua competenza, all'attuazione delle deliberazioni.

4. Il Collegio delibera con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto. Sono fatte salve le regole relative al funzionamento dei Collegi in sede di esame di piani, programmi e atti di indirizzo a carattere generale.

5. Se una questione all'ordine del giorno è stata rinviata per mancanza del numero legale, nella nuova riunione convocata per trattare dello stesso oggetto il Collegio può deliberare validamente purché siano presenti almeno 1/4 dei componenti (con arrotondamento all'unità superiore) e comunque non meno di due. Della circostanza dev'essere fatta specifica menzione nell'avviso di convocazione.

6. Ove la legge o il regolamento interno non rendano decisivo il voto del presidente la parità dei voti equivale al rigetto della proposta.

7. Le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano ai Collegi che, per la loro natura, debbano necessariamente deliberare con la presenza di tutti i loro componenti.

Art. 24.

Verbali e documentazione dell'attività

1. Dal verbale di ciascuna seduta risultano:

- il luogo e la data della seduta;
- il nome del Presidente e dei membri presenti;
- l'oggetto trattato e la sintesi dei singoli interventi;
- le deliberazioni proposte e quelle adottate, nonché il risultato delle votazioni.

2. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal segretario e viene approvato all'inizio della seduta successiva.

Capo II

INDIRIZZI E VIGILANZA NEI CONFRONTI DEGLI ENTI, ISTITUTI E AZIENDE DIPENDENTI DALLA REGIONE

Art. 25.

Ambiti di applicazione

1. Le disposizioni del presente Capo si applicano agli istituti, alle aziende e agli enti regionali o dipendenti dalla Regione — di seguito nel presente Capo denominati «enti dipendenti» — che siano per legge sottoposti al suo controllo o vigilanza.

Direttive

1. Il Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della stessa, emana le direttive cui deve conformarsi l'attività degli enti dipendenti.

2. L'emanazione delle direttive non può essere delegata a componenti della Giunta.

Art. 27.

Vigilanza

1. Gli enti dipendenti inviano al competente Assessore, nei termini dallo stesso fissati, relazioni illustrative dello stato di attuazione dei piani e dei programmi, nonché dell'andamento della gestione.

2. Su richiesta dell'Assessore competente i Collegi dei revisori riferiscono allo stesso su specifici aspetti della gestione dei rispettivi enti.

3. La Giunta regionale può annullare in qualunque tempo, per motivate ragioni di interesse pubblico, senza pregiudizio per i diritti acquisiti da terzi, gli atti illegittimi degli enti dipendenti.

Attività ispettiva

1. Gli enti dipendenti sono tenuti a consentire lo svolgimento di ispezioni da parte di collaboratori regionali nominati dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente per materia.

2. L'attività ispettiva ha per oggetto la verifica dell'attività svolta dagli enti sotto il profilo della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dell'efficacia, nonché del rispetto degli indirizzi della programmazione regionale e delle direttive impartite.

3. Dell'attività ispettiva è redatto apposito processo verbale che viene trasmesso all'ente interessato, al Presidente della Giunta regionale e all'Assessore competente per materia.

Art. 29.

Controlli sostitutivi

1. In caso di gravi disfunzioni o deficienze amministrative, per violazioni di legge o di regolamenti ovvero per altre irregolarità che compromettano il normale funzionamento di un ente dipendente, il Presidente della Giunta regionale, previa conforme delibera del Consiglio, adottata su proposta della Giunta, decreta lo scioglimento degli organi dell'ente stesso. Con il medesimo decreto il Presidente nomina altresì un commissario per l'amministrazione provvisoria.

2. Nelle more della procedura di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale, per motivi di grave e urgente necessità, può sospendere con proprio decreto gli organi medesimi nominando un commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente.

3. In caso di omissione o di ritardo nell'adozione di un atto obbligatorio per espressa disposizione, il Presidente della Giunta regionale assegna un termine per il suo compimento, trascorso il quale, dispone l'invio di un commissario per l'adozione dell'atto stesso.

Art. 30.

Norma finale

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, provvede al riordinamento degli organi collegiali secondo i criteri stabiliti dal comma 28 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e alla soppressione di quelli che non siano ritenuti utili.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 19 maggio 1994, n. 7.

Disposizioni per l'individuazione dei terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina ai fini dell'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili.

(Pubblicata nel suppl. straordinario del Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 28 del 20 maggio 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Ai fini di cui all'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per l'individuazione dei comuni della Regione i cui terreni agricoli ricadono in aree montane o di collina, si fa riferimento all'elenco allegato alla circolare del Ministero delle finanze del 14 giugno 1993, n. 9, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale, - serie generale - n. 141 del 18 giugno 1993.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 19 maggio 1994

94R0503

LEGGE REGIONALE 19 maggio 1994, n. 8.

Ulteriori norme in materia di compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geologiche del territorio. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 9 maggio 1988, n. 27.

(Pubblicata nel suppl. straordinario del Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 28 del 20 maggio 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'art. 12 della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27, è sostituito dal seguente:

«1. I comuni di cui al comma 1 dell'art. 11 sono tenuti a verificare la compatibilità delle previsioni dello strumento urbanistico in vigore con le condizioni geologiche del territorio. Nei casi in cui la predetta compatibilità non sussista, i comuni devono adeguare lo strumento urbanistico vigente.»

2. Il comma 2 dell'art. 12 della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27, è abrogato.

3. La verifica di cui al comma 1 dell'art. 12 della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27, come sostituito dal comma 1, non è necessaria nel caso di strumenti urbanistici generali vigenti adottati dopo l'entrata in vigore della medesima legge regionale n. 27 del 1988 e dotati del parere geologico di cui all'art. 11 della stessa legge regionale n. 27 del 1988.

Art. 2.

1. Il comma 2 dell'art. 12-bis della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27, come introdotto dall'articolo 7 della legge regionale 4 maggio 1992, n. 15, è sostituito dal seguente:

«2. L'adozione di eventuali varianti allo strumento urbanistico vigente necessarie ai fini dell'adeguamento segue la procedura prevista dall'art. 32 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, ovvero dall'art. 2, comma 7, della legge regionale 14 luglio 1992, n. 19. In tal caso si prescinde dal parere geologico di cui all'art. 11.»

2. I commi 3 e 4 dell'art. 12-bis della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27, come introdotto dall'art. 7 della legge regionale 4 maggio 1992, n. 15, sono abrogati.

1. La delibera del consiglio comunale e le conseguenti varianti allo strumento urbanistico vigente, eventualmente necessarie, di cui all'art. 12-bis della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27, come introdotto dall'art. 7 della legge regionale 4 maggio 1992, n. 15, e modificato dall'art. 2 della presente legge, devono essere adottate entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1 e fino agli adempimenti ivi previsti, sempreché non ricorrano le condizioni di cui all'art. 1, comma 3, della presente legge, è fatto divieto di procedere all'adozione di varianti allo strumento urbanistico vigente, con esclusione di quelle adottate ai sensi dell'art. 1, quinto comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, ferma restando la facoltà di procedere all'adozione di piani particolareggiati regolatori comunali.

3. Il divieto di cui al comma 2 è esteso ai comuni situati in zona dichiarata sismica, non dotati di strumento urbanistico generale totalmente adeguato al piano urbanistico regionale, limitatamente alle varianti relative alle parti non adeguate.

4. E' abrogato l'art. 6 della legge regionale 4 maggio 1992, n. 15.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 19 maggio 1994

TRAVANUT

94R0504

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 12 maggio 1994 n. 17.

Integrazione e modalità di attuazione della legge regionale 26 gennaio 1993, n. 4 (Interventi per la riqualificazione e lo sviluppo dell'area industriale «Cogne» di Aosta).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 23 del 24 maggio 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Attuazione delle linee di intervento

1. La giunta regionale è autorizzata a realizzare le linee di intervento previste dall'art. 2 della legge regionale 26 gennaio 1993, n. 4 (Interventi per la riqualificazione e lo sviluppo dell'area industriale «Cogne» di Aosta), mediante apposite società di capitale in gestione speciale, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16 (Costituzione della società finanziaria regionale per lo sviluppo economico della regione Valle d'Aosta) e successive modificazioni.

Art. 2.

Area industriale

1. È autorizzata, altresì, con le modalità di cui all'art. 1, l'acquisizione della totalità delle quote di partecipazione nella società proprietaria degli impianti idroelettrici e di tutti gli immobili costituenti l'area industriale «Cogne» di Aosta, compresa l'area indicata come esclusa dall'acquisto nella planimetria allegata alla legge regionale n. 4/1993.

Art. 3.

Disposizione finanziaria

1. Per i fini di cui all'art. 1 è autorizzato il trasferimento alla gestione speciale Finaosta, ad integrazione del fondo di lire 40 miliardi di cui all'art. 4, comma 2, lett. b, della legge regionale n. 4/1993, della somma di lire 72.500 milioni. Al riguardo si provvede mediante utilizzo dello stanziamento di lire 12.500 milioni iscritto al capitolo 46100 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994 e del residuo passivo di lire 60.000 milioni mantenute con iscrizione al capitolo 46965 del medesimo bilancio ai sensi dell'art. 64, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della regione autonoma Valle d'Aosta), come modificata dalla legge regionale 7 aprile 1992, n. 16.

2. La giunta regionale è autorizzata ad apportare con propria deliberazione le necessarie variazioni al bilancio regionale.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 18 maggio 1994

94R0500

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 27 maggio 1994, n. 14.

Modifiche alla legge regionale 4 giugno 1987, n. 19, recante: «Disciplina transitoria della gestione del fondo di previdenza dei consiglieri regionali della Calabria».

(Pubblicata nell'ediz. straordinaria del Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 63 del 2 giugno 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 4 giugno 1987, n. 19, è così sostituito:

«Dal 1° gennaio 1994 il fondo di previdenza è alimentato mediante una trattenuta del 22 per cento sulla indennità fissa dei consiglieri prevista dall'art. 1, lettera f), della legge regionale 10 novembre 1972, n. 6, come modificata dall'art. 1, lettera f), della legge regionale 14 marzo 1985, n. 8, al netto delle ritenute per fine mandato e fiscali.

Tale trattenuta è contemporaneamente versata al fondo di previdenza dei consiglieri regionali della Calabria, salvo quanto previsto dall'art. 4, lettere b), c), d) ed e), della legge regionale 24 maggio 1980, n. 11».

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, 27 maggio 1994

94R0501

LEGGE REGIONALE 27 maggio 1994, n. 15.

Assegno a favore dei consiglieri regionali sospesi ai sensi della legge 18 gennaio 1992, n. 16, e successive modificazioni.

(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 63 del 2 giugno 1994)

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPROVATO IL VISTO

la seguente legge:

Art. 1.

1. Ai consiglieri regionali sospesi dall'incarico ai sensi della legge 18 gennaio 1992, n. 16, e successive modificazioni, spetta, con decorrenza dalla data della sospensione, un assegno mensile pari all'indennità di carica ridotta del 50 per cento.

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si farà fronte con i fondi di cui al capitolo 1001101 del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, 27 maggio 1994

94R0502

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1994, n. 23.

Requisiti tecnici ed igienico-sanitari delle strutture ricettive alberghiere.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 12 del 23 maggio 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPROVATO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Oggetto

1. Gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere in regola con le prescrizioni introdotte dalla legge regionale 4 marzo 1982, n. 11 e successive modificazioni, in materia di classificazione delle aziende ricettive, devono possedere i requisiti tecnici ed igienico-sanitari descritti dalla presente legge.

Art. 2.

Camere da letto

1. Negli alberghi la superficie minima delle camere da letto, comprensiva degli spazi aperti sulle stesse purché non delimitati da serramenti anche mobili ed esclusa ogni altra diversa superficie, è fissata in mq. 8 per le camere a un letto e mq. 14 per quelle a due letti; per ogni letto aggiuntivo, consentito nelle sole camere a due letti e con un massimo di due posti letto aggiuntivi per camera, la superficie deve essere aumentata di mq. 6.

2. I posti letto aggiuntivi sono ottenibili esclusivamente a richiesta del cliente e possono essere realizzati anche mediante arredi che ne consentano la scomparsa.

3. Per le camere a due letti, poste in alberghi già autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, cui è attribuito un livello di classificazione non superiore a due o tre stelle, è consentito il mantenimento delle superfici esistenti purché non inferiori rispettivamente a mq. 12 e mq. 13, nei limiti delle camere riconosciute e fino a quando le stesse non siano interessate da lavori di ristrutturazione o ampliamento; in tali casi la superficie minima dei posti letto aggiuntivi, fermo restando il limite massimo di capacità ricettiva fissato al comma 1, è stabilito in mq. 4 ciascuno.

4. Negli alberghi di nuova apertura richiedenti la classificazione a quattro stelle, cinque stelle e cinque stelle lusso le superfici minime indicate al comma 1 sono aumentate di mq. 1 per le camere a un letto, mq. 3 per le camere a due letti e mq. 2 per ciascuno dei posti letto aggiuntivi consentibili.

5. La frazione di superficie superiore a mq. 0,50 è in tutti i casi arrotondata all'unità.

Art. 3.

Unità abitative

1. Le unità abitative delle residenze turistico-alberghiere, cui sono comunque da aggiungere il locale bagno ed il servizio di cucina, reso con angolo cottura o anche mediante locale autonomo, sono configurabili come segue:

- monolocale attrezzato per il pernottamento;
- monolocale attrezzato per il soggiorno e il pernottamento;
- bilocale attrezzato con soggiorno e pernottamento separati.

2. Il monolocale descritto al comma 1 lettera a) deve possedere una superficie minima di mq. 8 per il primo posto letto e mq. 6 per ogni ulteriore posto letto, con un massimo consentito di quattro posti letto. Analoghi limiti di capacità ricettiva e di superficie minima sono fissati per la zona destinata al pernottamento compresa nel monolocale di cui al comma 1 lettera b) e per il locale stabilmente attrezzato per il pernottamento di cui al comma 1 lettera c).

3. Le zone o i locali riservati ai soggiorni devono avere una superficie minima di mq. 6; in tali aree è possibile collocare un posto letto aggiuntivo ogni sei metri quadrati, posizionabile esclusivamente a richiesta del cliente e ottenibile anche mediante arredi che ne consentano la scomparsa.

4. La frazione di superficie superiore a mq. 0,50 è in tutti i casi arrotondata all'unità.

Art. 4.

Altezza e volume

1. L'altezza minima interna utile dei locali posti negli alberghi e nelle residenze turistico-alberghiere è quella prevista dalle norme e dai regolamenti comunali di igiene, con un minimo di m. 2,70 per le camere da letto e i locali soggiorno, riducibile a mq. 2,40 per i locali bagno e gli altri locali accessori.

2. Nelle località di altitudine superiore a m. 700 sul livello del mare può essere consentita, tenuto conto delle condizioni climatiche e della tipologia edilizia locali, una riduzione a m. 2,55 dell'altezza minima interna dei vani abitabili, ulteriormente riducibile a m. 2,40 per le strutture già esistenti.

3. Nel caso di ambienti con altezze non uniformi, sono consentibili valori inferiori ai minimi, purché non al di sotto di m. 2,00, a condizione che l'altezza media ponderale del locale non risulti inferiore ai limiti stabiliti ai commi 1 e 2.

4. Il volume minimo delle camere da letto e delle unità abitative è determinato dal prodotto tra le superfici e le altezze minime di cui alla presente legge.

Art. 5.

Locali bagno

1. I locali bagno degli alberghi, annessi a singole camere e unità abitative, possono essere realizzati senza vano antibagno e devono essere forniti di apertura all'esterno o dotati di impianto di aspirazione forzata meccanica idonea a consentire il ricambio dell'aria.

2. I locali bagno di uso comune e quelli delle residenze turistico-alberghiere devono essere dotati di vano antibagno ed essere forniti di analoga idonea ventilazione naturale o forzata.

3. Le pareti dei locali bagno devono essere rivestite fino a due metri di altezza con materiale impermeabile e lavabile.

Art. 6.

Norme finali, comuni e transitorie

1. La sistemazione negli alberghi e nelle residenze turistico-alberghiere di bambini di età non superiore a dodici anni accompagnati è consentita in deroga ai limiti di superficie stabiliti nei precedenti articoli.

2. Il limite di cui all'articolo 3 comma 1 lettera c) non opera nei confronti delle unità abitative già autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 2 comma 4 non si applicano agli alberghi in costruzione alla data di entrata in vigore della presente legge, purché in possesso della concessione ad edificare.

4. Le autorizzazioni igienico-sanitarie e di polizia amministrativa richieste per l'apertura e l'esercizio delle strutture ricettive disciplinate dalla legge regionale n. 11/1982 e successive modificazioni e dalla legge regionale 23 maggio 1992, n. 13 sono rilasciate dal Comune con unico provvedimento o, in alternativa, con provvedimenti contestuali.

5. I locali destinati ad attività ricettiva da data anteriore all'entrata in vigore della presente legge sono autorizzati a mantenere della destinazione anche se le altezze utili interne risultano inferiori a quelle previste dall'articolo 4 ed i locali bagno comuni o privati non sono dotati di locale antibagno, purché risultino in possesso della prescritta abitabilità o agibilità e a condizione che il volume minimo delle camere e delle unità abitative sia quello risultante dal prodotto tra le superfici minime e le altezze minime indicate rispettivamente agli articoli 2 e 4.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non si applicano le disposizioni in contrasto di cui al regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102, come modificato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630 e con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1437.

Art. 7.

Urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 5 maggio 1994

94R0514

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1994, n. 24.

Sistema di emergenza sanitaria.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 12 del 25 maggio 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Capo I

PRINCIPI GENERALI ED ORGANIZZAZIONE

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge disciplina con riferimento alla programmazione sanitaria regionale, il sistema di emergenza sanitaria attraverso l'organizzazione ed il funzionamento del sistema di allarme sanitario, dei servizi di pronto soccorso attivo e dei dipartimenti di emergenza ed accettazione.

Art. 2.

Organizzazione generale

1. Il sistema di emergenza sanitaria costituisce un sistema organizzativo di integrazione funzionale fra strutture ospedaliere ed extra ospedaliere finalizzato ad attuare interventi al verificarsi di urgenze e di emergenze sanitarie.

2. Tale sistema si articola in due fasi fondamentali:

- fase ospedaliera;
- fase extraospedaliera.

3. Nella fase ospedaliera oltre alle funzioni di pronto soccorso sono svolte funzioni di accettazione, di diagnosi, e cura caratterizzate da un'organizzazione coordinata dei momenti diagnostici e terapeutici connessi all'urgenza e dall'eventuale inoltro a reparti di terapia elettiva anche di altra struttura.

4. Nella fase extraospedaliera sono svolte funzioni di soccorso sul territorio caratterizzate dalla gestione dell'urgenza e dell'emergenza sanitaria attraverso le fasi di intervento, trattamento sanitario, se necessario, del paziente sul luogo dell'evento, trasporto in struttura idonea alla cura.

5. L'efficacia degli interventi ricompresi nella funzione di soccorso, nonché il raccordo di questa con la funzione di diagnosi e cura, sono assicurati da un sistema di allarme sanitario costituito dalle centrali operative.

Art. 3.

Dimensionamento organizzativo ed operativo
del sistema di emergenza sanitaria

1. Il territorio della Regione Liguria è articolato in cinque sistemi di emergenza sanitaria.

2. Ciascun sistema di emergenza sanitaria è caratterizzato dalle componenti organizzative e dalle dimensioni operative indicate nella tabella A allegata alla presente legge.

3. Ciascun sistema di emergenza sanitaria ha in dotazione i mezzi di soccorso indicati all'articolo 9.

4. Al fine di garantire l'efficacia degli interventi al verificarsi di situazioni di emergenza in materia di igiene pubblica e veterinaria, in ogni sistema di emergenza sono compresi i servizi di guardia igienica e di guardia veterinaria attivati presso le unità sanitarie locali.

5. Sono altresì compresi nel sistema di emergenza sanitaria i servizi di guardia medica e di emergenza.

6. Per ogni sistema di emergenza sanitaria, al fine di garantire l'esercizio di compiti di indirizzo, coordinamento, verifica e controllo sull'attività svolta, è istituito un comitato per l'emergenza.

Le funzioni specifiche del comitato e la sua composizione sono stabilite dalla Giunta regionale che lo costituisce sentite le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere e gli altri enti ed istituti interessati.

In sede di prima applicazione i comitati per l'emergenza sono costituiti entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Capo II

FASE OSPEDALIERA

Dipartimento di emergenza e accettazione - Funzioni

1. La fase ospedaliera è caratterizzata dai dipartimenti di emergenza e accettazione (D.E.A.) e dai servizi di pronto soccorso attivo.

2. Il D.E.A. svolge la propria attività nell'arco delle ventiquattro ore giornaliere assicurando:

- a) funzioni di pronto soccorso;
- b) interventi diagnostico-terapeutici di emergenza;
- c) osservazione breve, assistenza cardiologica e rianimatoria.

3. Per i fini di cui al primo comma fanno parte del D.E.A. le strutture organizzate che svolgono le seguenti attività:

- a) accettazione;
- b) pronto soccorso;

c) osservazione e trattamenti indifferibili, con un numero di posti letto, adeguato alle esigenze, in grado di accogliere pazienti per periodi di osservazione, di norma, tra le quarantotto e le settantadue ore;

d) anestesia e rianimazione svolte dal competente servizio in un'apposita area ad alto rischio con un numero di posti letto adeguato alle esigenze;

e) specialistiche individuate almeno nelle seguenti:

- 1) medicina generale;
- 2) chirurgia generale;
- 3) anestesia e rianimazione;
- 4) ortopedia;
- 5) cardiologia con UTIC;
- 6) ostetricia e ginecologia;
- 7) neurologia;
- 8) pediatria, salvo quanto previsto nella tabella A.

4. Negli ospedali sede di D.E.A. sono assicurati nell'arco delle ventiquattro ore giornaliere i servizi di analisi di laboratorio, immunematologia e trasfusione, diagnostica per immagini.

5. Nelle singole unità operative di degenza che hanno in dotazione posti letto intensivi deve essere garantito un numero di posti letto subintensivi almeno pari a quello dei posti letto intensivi.

6. Nell'ambito di ogni D.E.A. debbono essere previsti un responsabile ed un comitato direttivo.

Art. 5.

D.E.A. pediatrico

1. Il D.E.A. pediatrico è caratterizzato dalla presenza di componenti specialistiche finalizzate a garantire prestazioni di urgenza e di emergenza nei confronti di soggetti di età non superiore a quattordici anni.

2. Al D.E.A. pediatrico si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4.

Art. 6.

Pronto soccorso attivo

1. Fermo restando che il pronto intervento di base deve essere erogato da tutte le strutture ospedaliere presenti sul territorio, ancorché non inserite nel sistema di emergenza sanitaria, l'ospedale sede di pronto soccorso attivo assicura, oltre gli interventi diagnostico-terapeutici di urgenza, compatibili con le specialità di cui è dotato, almeno il primo accertamento diagnostico, clinico, strumentale e di laboratorio e gli interventi necessari alla stabilizzazione del paziente garantendo altresì il trasporto protetto.

2. Per i fini di cui al comma 1 garantiscono le prestazioni di pronto soccorso sulle ventiquattro ore almeno un medico chirurgo ed un medico di medicina generale.

3. Al pronto soccorso sono assicurate nell'arco delle ventiquattro ore le prestazioni analitiche, strumentali, di immunematologia trasfusionale e di radiologia.

Art. 7.

Ricerche di elezione

1. Le unità sanitarie locali le aziende ospedaliere, gli istituti scientifici e gli enti ospedalieri, sede di D.E.A. stabiliscono modalità per l'accettazione dei ricoveri di elezione che garantiscano adeguate disponibilità di posti letto per l'emergenza.

2. Nell'ambito di tali modalità deve in particolare essere previsto che l'assitto, all'atto dell'accettazione, risulti in possesso degli accertamenti diagnostici che, preventivamente, gli devono essere richiesti.

Capo III FASE EXTRAOSPEDALIERA

Art. 8.

Componenti della fase extraospedaliera

1. La fase extraospedaliera è caratterizzata dall'attività di soccorso sanitario sul territorio e si avvale delle seguenti componenti:

- a) mezzi di soccorso;
- b) centrale operativa;
- c) guardia medica territoriale.

Art. 9.

Mezzi di soccorso

1. I mezzi di soccorso sanitario sono di norma individuati nei seguenti:

- a) unità mobili di rianimazione;
- b) unità mobili di rianimazione pediatrica;
- c) autoambulanze di soccorso;
- d) automezzi dotati di attrezzature in grado di garantire la sopravvivenza dei pazienti;
- e) automezzi di guardia medica;
- f) autoambulanze di trasporto;
- g) mezzi speciali;
- h) mezzi di elisoccorso.

2. La disponibilità di tali mezzi sul territorio è garantita:

- a) dalle singole unità sanitarie locali dalle aziende ospedaliere, dagli istituti scientifici e dagli ospedali convenzionati che fanno parte del sistema di emergenza sanitaria;
- b) dalle associazioni di volontariato convenzionate ai sensi dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- c) da istituzioni o enti pubblici, sulla base di protocolli di collaborazione e di reciproche intese;
- d) da società private attraverso apposite convenzioni.

3. Il servizio di elisoccorso è svolto, di norma, sulla base di apposita convenzione stipulata dalla Giunta regionale con il corpo dei vigili del fuoco.

Esso è funzionalmente collegato con la centrale operativa situata nel D.E.A. costituito presso l'Ospedale S. Martino di Genova.

4. La Giunta regionale determina le modalità attraverso le quali dotare tali mezzi di attrezzature e personale adeguati.

Art. 10.

Centrale operativa dimensionamento strutturale Organizzazione e compiti

1. La centrale operativa costituisce una componente organizzata del presidio ospedaliero in cui è attivata.

2. La centrale operativa deve essere direttamente collegata attraverso sistemi telefonici, radiofonici e di fax con:

- a) le centrali operative degli altri sistemi di emergenza sanitaria della Regione;
- b) le componenti ospedaliere ed extraospedaliere del sistema di emergenza sanitaria di appartenenza;
- c) gli enti e le istituzioni preposti ai servizi di emergenza pubblica e di protezione civile;
- d) i mezzi mobili di soccorso sanitario.

3. La centrale operativa è a conoscenza, nell'arco delle ventiquattro ore giornaliere, della ubicazione e della disponibilità dei posti letto ospedalieri, collegati all'emergenza, del sistema di emergenza sanitaria di appartenenza.

4. Al fine di garantire quanto previsto al secondo e terzo comma ogni sede di D.E.A. e di pronto soccorso attivo è dotata di apparecchiature informatiche costantemente collegate con il sistema informatico della centrale operativa.

5. La centrale operativa è responsabile della gestione funzionale degli interventi sul territorio e svolge in particolare i seguenti compiti:

- a) riceve le chiamate di soccorso attraverso il numero telefonico unico per l'emergenza sanitaria (118);
- b) coordina gli interventi del personale sanitario operante sui mezzi di soccorso e sui mezzi della guardia medica territoriale;
- c) invia, in caso di necessità, il mezzo di soccorso ritenuto idoneo, mantiene il collegamento via radio con i soccorritori, allerta la struttura individuata come più idonea all'accogliimento del paziente, mobilita, se del caso, e coordina l'intervento di altri mezzi di soccorso;
- d) organizza il trasferimento ad altre strutture ospedaliere di pazienti per i quali si ravvisi la necessità di un trasporto assistito;
- e) segnala al Centro di riferimento regionale, per la donazione di organi, i pazienti che si trovano presso il D.E.A. in coma irreversibile;
- f) allerta la guardia igienica e la guardia veterinaria al verificarsi di situazioni di emergenza.

6. Per lo svolgimento dei propri compiti la centrale operativa utilizza i codici di intervento definiti a livello nazionale.

7. La Giunta regionale garantisce presso ogni centrale operativa la dotazione strumentale necessaria al suo funzionamento.

Art. 11.

Coordinamento delle attività di guardia medica notturna e festiva

1. La centrale operativa, cui confluiscono a fini di coordinamento tutte le richieste riguardanti la guardia medica notturna, festiva e prefestiva, dispone per l'invio dei mezzi necessari.

Art. 12.

Criteri per l'organizzazione dei sistemi di emergenza sanitaria

1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, fissa criteri per:

- a) la composizione e la definizione dei compiti del Comitato direttivo del D.E.A.;
- b) la determinazione dei posti letto da destinare all'urgenza.

2. In attuazione dei principi e dei criteri stabiliti dalla presente legge e tenuto conto dei criteri fissati dalla Giunta regionale ai sensi del primo comma, le unità sanitarie locali, di concerto con le aziende ospedaliere e gli altri enti ed istituti interessati, sentiti i comitati per l'emergenza, definiscono l'assetto organizzativo, le modalità di funzionamento di ciascun sistema di emergenza sanitaria nelle sue articolazioni, nonché le modalità di controllo e di verifica della qualità delle prestazioni.

I relativi provvedimenti sono adottati entro sessanta giorni dall'efficacia della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 13.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge ammontanti a lire ventinove miliardi per le spese correnti e a lire duecentotto miliardi quattrocento milioni per le spese in conto capitale si provvede, a decorrere dall'esercizio finanziario 1995:

- a) per le spese correnti con il capitolo 5296 «Ripartizione della quota del Fondo Sanitario Nazionale per le spese correnti» del bilancio regionale, tenuto conto delle minori spese derivanti dagli interventi di razionalizzazione del servizio sanitario regionale ed in particolare dalla riorganizzazione della rete ospedaliera ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni;

b) per le spese in conto capitale sia con gli stanziamenti assegnati dallo Stato ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 67/1988 sia con il capitolo 5299 «Ripartizione della quota del Fondo sanitario nazionale per le spese in conto capitale» del bilancio regionale, tenuto conto delle minori spese di investimento derivanti dagli interventi di razionalizzazione del Servizio sanitario regionale ed in particolare dalla riorganizzazione della rete ospedaliera ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.

Art. 14.

Norma di attuazione

1. Per l'attuazione della presente legge la Giunta regionale approva piani annuali progressivi coerenti con la programmazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.

2. Ciascun piano annuale è approvato, a decorrere dal 1994, entro il 31 dicembre di ogni anno, a valere per l'anno solare successivo, tenendo conto delle disponibilità del Fondo sanitario e dello stato di attuazione della riorganizzazione della rete ospedaliera.

3. I piani annuali fissano la redistribuzione delle quote di Fondo sanitario regionale e delle risorse già disponibili per il progressivo completamento del sistema regionale per l'emergenza sanitaria, nel rispetto delle assegnazioni complessive e del mantenimento dei livelli di assistenza.

4. Per gli interventi strutturali e di ammodernamento tecnologico si procede sempre nell'ambito dei piani annuali di attuazione, secondo le disponibilità esistenti nel fondo sanitario in conto capitale ed altresì secondo lo stato di attuazione del programma pluriennale di investimenti nell'edilizia sanitaria.

5. I piani annuali di attuazione non possono prevedere la realizzazione di strutture o di attività di carattere sanitario la cui copertura finanziaria non sia garantita.

Disposizioni finali

1. La Giunta regionale adotta con carattere di priorità gli atti necessari a consentire l'adeguamento delle strutture, il potenziamento e l'ammodernamento tecnologico della dotazione strumentale.

2. La Giunta regionale vigila affinché le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli enti e gli istituti interessati adottino gli atti necessari all'attivazione dei sistemi di emergenza sanitaria.

3. In caso di intemperanza la Giunta regionale, previa diffida, provvede in via sostitutiva anche mediante l'invio di appositi commissari.

Tale procedura si adotta anche nel caso in cui non intervenga il concerto di cui all'articolo 12, comma 2.

4. Nell'ambito dei provvedimenti di riorganizzazione della rete ospedaliera, tenuto conto delle particolari situazioni orografiche e dei servizi turistici della regione, saranno individuate le strutture sede dei servizi di primo intervento sanitario.

Tali servizi dovranno garantire un primo intervento di base diagnostico terapeutico in tutti i casi in cui non si renda necessario il ricorso al sistema di emergenza sanitaria.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 5 maggio 1994

(Omissis).

94R0515

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1994, n. 22.

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 40 del 14 settembre 1993, n. 42 del 14 settembre 1993 e n. 51 del 19 ottobre 1993 concernenti rispettivamente l'industria alberghiera, il commercio e l'artigianato.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 17 del 21 maggio 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. La misura dell'abbattimento degli interessi di cui alla lettera a) dell'articolo 3 della legge regionale 14 settembre 1993, n. 40, è elevato dal 50 al 60 per cento del tasso di riferimento.

2. L'abbattimento degli interessi di cui all'articolo 2 della legge regionale 14 settembre 1993, n. 42, è concesso nella misura del 50 per cento del tasso di riferimento per le imprese esercenti il commercio.

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 19 ottobre 1993, n. 51, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Qualora i fondi per l'erogazione dei prestiti a valere sulla legge regionale 21 luglio 1976, n. 40, risultino insufficienti a soddisfare le domande degli aventi diritto, le stesse sono definite ai sensi della presente legge, fermi restando la concedibilità del contributo contestuale da parte del competente comitato, con imputazione diretta al relativo fondo, ed i limiti di ammissibilità della legge n. 40 del 1976».

4. I termini per la presentazione della domanda di cui al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale n. 42 del 1993, sono prorogati al 30 giugno 1994.

5. Alle relative spese si fa fronte nei limiti e con le risorse esistenti sugli stanziamenti dei capitoli del bilancio annuale e pluriennale della Regione per gli anni 1994-1995-1996 relativi alle leggi di cui ai precedenti commi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 18 maggio 1994

CABRAS

94R0517

LEGGE REGIONALE 2 giugno 1994, n. 23.

Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale del 7 dicembre 1993, n. 347, relativo al prelevamento della somma di L. 20.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste - Cap. 03010 - a favore del Cap. 08239 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato dei lavori pubblici - Spese per le notifiche e le registrazioni degli atti amministrativi.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 19 del 10 giugno 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27, ultimo comma, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, è convalidato il decreto del Presidente della Giunta regionale del 7 dicembre 1993, n. 347, concernente il prelevamento della somma di L. 20.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste - capitolo 03010 - dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, a favore del capitolo 08239 dello stato di previsione dell'Assessorato dei lavori pubblici concernente: «Spese derivanti dalla notifica di atti di sovraffuoco ex art. 7, terzo comma, legge n. 2359/1965, per la formazione di stati di consistenza nei procedimenti espropriativi per causa di pubblica utilità a cura della Regione sarda e spese per la notifica e la registrazione di atti e provvedimenti amministrativi relativi alla gestione di opere di pertinenza dell'Assessorato dei lavori pubblici ai sensi della legge 7 gennaio 1977, n. 1, e art. 13, legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 2 giugno 1994

CABRAS

94R0518

LEGGE REGIONALE 2 giugno 1994, n. 24.

Norme in materia di prezzi nelle opere pubbliche finanziate dalla Regione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 19 del 10 giugno 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'articolo 3, lettera e) dello Statuto speciale della Sardegna, entro centotanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa

deliberazione della Giunta regionale e su proposta dell'Assessore dei lavori pubblici è adottato il prezzario dei lavori pubblici cui dovranno attenersi, per le opere da eseguirsi con finanziamenti comunque concessi dalla Regione, l'Amministrazione regionale nonché gli altri enti pubblici.

2. Per le categorie di lavori di rilevante complessità tecnica quali, tra l'altro, gli impianti ed i componenti ad alto contenuto tecnologico, qualora non possa farsi luogo in maniera conclusiva alla determinazione dei relativi prezzi, sono stabiliti, con le procedure di cui al precedente comma 1, i criteri ed i parametri per la successiva determinazione, da parte delle Amministrazioni aggiudicatrici, dei pertinenti prezzi di riferimento.

3. Per i fini di cui ai precedenti commi l'Osservatorio regionale degli appalti di opere pubbliche istituito ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 8 luglio 1993, n. 29, assume altresì le funzioni di Osservatorio regionale dei prezzi dei lavori pubblici.

4. Fino alla pubblicazione del prezzario di cui al presente articolo restano fermi i prezzi relativi ai lavori affidati o aggiudicati in data precedente alla pubblicazione stessa.

5. Parimenti restano fermi i prezzi dei progetti delle opere per le quali sia intervenuto il relativo bando prima della pubblicazione del prezzario di cui al precedente comma 1.

6. Al fine di assicurare l'omogeneità dei prezzi di tutte le opere pubbliche realizzate nel territorio regionale, l'Osservatorio di cui al comma 3 terrà conto delle determinazioni in materia di prezzi assunte dal Servizio regionale dell'Osservatorio istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 17, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Art. 2.

1. L'articolo 17 della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2, è sostituito dal seguente:

«Art. 17. — I termini previsti dall'articolo 10 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24 e successive modificazioni, relativi all'impegnabilità dei fondi versati dalla Regione per l'attuazione di programmi di opere pubbliche, compresi quelli relativi all'edilizia scolastica, la cui esecuzione sia stata delegata dagli enti di cui all'articolo 1 della citata legge regionale prima dell'entrata in vigore della presente legge, ancorché scaduti, sono prorogati al 31 dicembre 1994».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 2 giugno 1994

CABRAS

94R0519

LEGGE REGIONALE 2 giugno 1994, n. 25.

Misure urgenti di salvaguardia della continuità dell'azione amministrativa in relazione all'attuazione dei procedimenti di mobilità verticale di cui alla legge regionale 5 giugno 1989, n. 24.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 19 del 10 giugno 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Sono abrogati gli articoli 1 e 3 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 24, fatti comunque salvi gli atti d'inquadramento del personale regionale nelle qualifiche funzionali disposti a far data dal 24 aprile 1991 e fino al 12 aprile 1994, ai sensi dei predetti articoli 1 e 3.

2. Nei confronti del personale di cui al precedente comma l'attribuzione del profilo professionale è portata a compimento nei modi e nei termini previsti dalla legge n. 24 del 1989.

Art. 2.

1. Per sopprimere alle urgenti necessità di personale della qualifica funzionale dirigenziale accertate attraverso la rilevazione dei carichi di lavoro, nei limiti della dotazione organica della stessa qualifica i posti vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge sono coperti mediante concorso interno per titoli.

2. Al predetto concorso sono ammessi i funzionari dell'ottava qualifica funzionale in possesso del diploma di laurea.

3. Costituiscono titoli valutabili:

a) l'anzianità di servizio riconosciuta nella qualifica;

b) le funzioni di direzione previste dall'articolo 4, commi 2 e 3, della legge regionale 14 settembre 1993, n. 41.

4. Le modalità di svolgimento del concorso, i criteri per la valutazione dei titoli, per la composizione della commissione esaminatrice e per la formazione della graduatoria sono stabiliti con il decreto di indizione del bando.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 2 giugno 1994

CABRAS

94R0520

LEGGE REGIONALE 2 giugno 1994, n. 26.

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 11 giugno 1990, n. 16, «Adeguamento della struttura amministrativa regionale per l'esercizio delle funzioni in materia di miniere, cave e saline».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 19 del 10 giugno 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. I commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 5 della legge regionale n. 16 del 1990 sono sostituiti dai seguenti:

«3. L'inquadramento è disposto, nei limiti delle disponibilità esistenti nella dotazione organica del personale del ruolo unico regionale, con decreto dell'Assessore degli affari generali, personali e riforma della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale.

4. L'inquadramento avviene nella qualifica funzionale corrispondente alla qualifica posseduta nell'amministrazione di provenienza, secondo la seguente tabella:

1^a dirigenza - 8^a qualifica funzionale;

9^a livello - 8^a qualifica funzionale;

8^a livello - 8^a qualifica funzionale;

7^a livello (capo tecnico) - 7^a qualifica funzionale.

5. Al personale così inquadrato è riconosciuto per intero ed a tutti gli effetti l'anzianità di servizio, sia effettiva che figurativa, maturata e formalmente accertata presso l'amministrazione di provenienza.

6. Il personale del Corpo delle miniere comandato presso l'Amministrazione regionale che non presenti domanda di passaggio cessa dalla posizione di comando alla scadenza del termine previsto nel decreto di comando e comunque non oltre il termine di cui al comma 2 dell'articolo 4^o.

Art. 2.

1. La maggiore spesa derivante dall'attuazione della presente legge è valutata in L. 70.000.000 annue.

2. Nel bilancio della Regione per il triennio 1994-1995-1996 sono introdotte le seguenti variazioni:

(Omissis).

3. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge gravano sui capitoli 02016, 02022, 02023 e 02052 del bilancio della Regione per l'anno 1994 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 2 giugno 1994

CABRAS

94R0521

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1994, n. 27.

Modifiche alla legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - (Legge finanziaria 1994)».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 19 del 10 giugno 1994)

(Omissis).

94R0522

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1994, n. 28.

Variazioni alla legge regionale 31 gennaio 1994, n. 3 «Bilancio della Regione per l'anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 1994-1995-1996».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 19 del 10 giugno 1994)

(Omissis).

94R0523

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1994, n. 29.**Norme per il recupero e la valorizzazione del patrimonio archeologico-industriale della Sardegna.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 19 del 10 giugno 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.**Finalità**

1. La Regione autonoma della Sardegna favorisce la conoscenza della storia della civiltà e della cultura industriale attraverso l'inventario, la tutela, l'acquisizione di documenti materiali, nonché di archivi e biblioteche relative ad attività industriali svolte in Sardegna.

2. In particolare favorisce e promuove la salvaguardia, la protezione, il recupero e la valorizzazione di impianti, di macchine e di altre testimonianze della cultura materiale che abbiano rilevanza nella storia degli insediamenti e delle tecnologie concernenti le diverse forme di produzione industriale, nonché di edifici direzionali e residenziali che siano pertinenze degli stessi insediamenti.

3. La Regione promuove inoltre l'organizzazione in strutture museali del patrimonio archeologico industriale ovunque la consistenza ed il livello qualitativo dei beni lo consenta.

Art. 2.**Commissione regionale**

1. È istituita presso l'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport la Commissione regionale per la salvaguardia del patrimonio archeologico industriale, col compito di:

- formulare proposte nell'ambito delle finalità della presente legge;
- esprimere i pareri previsti dai successivi articoli 4, 6 e 8;
- esprimere i pareri eventualmente richiesti dalla Giunta regionale e/o dai singoli Assessori regionali, da enti locali in ordine alla salvaguardia ed utilizzazione del patrimonio archeologico industriale.

Art. 3.**Composizione della Commissione regionale per la salvaguardia del patrimonio archeologico industriale**

1. La Commissione regionale per la salvaguardia del patrimonio archeologico industriale è composta:

- dall'Assessore regionale alla pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport o un suo delegato, che la presiede;
- da tre dipendenti dell'Amministrazione regionale di qualifica non inferiore all'VIII designati per i rispettivi Assessorati dall'Assessore dell'Industria, dall'Assessore del turismo e dall'Assessore degli enti locali;
- dai Sovrintendenti ai beni ambientali, storici e artistici per le Province della Sardegna;

d) da quattro esperti nominati dalla Giunta regionale su proposta delle Università degli studi sardi, due per l'Università di Cagliari e due per l'Università di Sassari.

2. Funge da segretario un dipendente dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport e di qualifica non inferiore alla VII.

3. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni.

4. La Commissione si riunisce almeno una volta l'anno.

5. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno la metà dei componenti.

6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

7. Ai componenti la Commissione spetta, per la partecipazione alle riunioni, un gettone di presenza nella misura prevista all'articolo 1, comma 2, lettera a) della legge regionale 22 giugno 1987, n. 27.

Art. 4.**Verifica della consistenza del patrimonio archeologico industriale**

1. L'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, anche avvalendosi delle Sovrintendenze ai beni ambientali, architettonici, storici e artistici e degli uffici degli enti locali, svolgerà entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge una indagine intesa a verificare la consistenza, le condizioni e la fruibilità del patrimonio archeologico-industriale della Sardegna e quant'altro sia necessario per la realizzazione degli obiettivi della presente legge.

2. È inoltre compito dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport provvedere alla catalogazione e documentazione di detto patrimonio. A tal fine l'Amministrazione regionale potrà stipulare apposite convenzioni con le Università degli studi e con altri organismi a ciò qualificati operanti in Sardegna.

3. Per l'attuazione dei compiti previsti dal presente articolo, l'Amministrazione regionale potrà altresì avvalersi delle risultanze dell'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione speciale istituita ai sensi della legge regionale 10 settembre 1993, n. 38.

Art. 5.**Inventario del patrimonio archeologico industriale**

1. L'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, sulla base della catalogazione effettuata ai sensi dell'articolo 4, sentita la Commissione prevista dall'articolo 2 della presente legge, predispone un inventario dei beni costituenti il patrimonio archeologico industriale della Sardegna.

2. L'inserimento dei beni nell'inventario di cui al comma 1 è disposto indipendentemente dalla loro asseguibilità alla disciplina prevista dalla legge 1º giugno 1939, n. 1089.

3. L'inventario è aggiornato periodicamente su iniziativa dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.

4. Le proposte formulate da enti pubblici devono essere esaminate da parte della Commissione di cui all'articolo 2 entro tre mesi dalla loro formulazione.

Art. 6.**Programmi pluriennali**

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, approva, previa parere della Commissione consultiva competente, i piani pluriennali per l'acquisizione, il recupero e la valorizzazione dei beni costituenti il patrimonio archeologico industriale della Sardegna.

2. La proposta di programma pluriennale è formulata dall'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, sentito il parere della Commissione regionale per la salvaguardia del patrimonio archeologico industriale della Sardegna.

3. La mancata deliberazione del programma pluriennale non è ostativa alla proposta e deliberazione dei programmi annuali di cui al successivo articolo 7.

Art. 7.

Programmi annuali

1. Entro il mese di giugno di ciascun anno la Giunta regionale approva, secondo le procedure stabilite dal precedente articolo 6, il programma annuale di acquisizione, recupero e valorizzazione di beni iscritti nell'inventario previsto dall'articolo 5, comma 1, della presente legge.

Art. 8.

Criteri per la formazione dei programmi

1. I programmi pluriennali ed annuali sono formulati dall'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport sulla base delle proposte presentate:

- a) dalla Giunta regionale o da singoli Assessori;
- b) dalla Commissione regionale per la salvaguardia del patrimonio archeologico-industriale;
- c) dagli enti locali;
- d) da organismi o associazioni culturali.

2. I programmi annuali sono adottati tenendo conto delle seguenti priorità:

- 1) se trattasi d'immobili:
 - a) del valore antropologico, ambientale, storico, architettonico;
 - b) dell'urgenza dell'intervento;
- 2) se trattasi d'impianti e macchine:
 - a) della possibilità di recupero funzionale;
 - b) della eventuale rilevanza storico-tecnologica;
- 3) del possibile recupero di complessi organici o, comunque, del possibile raccordo con iniziative per i beni culturali in atto nel territorio;
- 4) della possibile utilizzazione anche a fini occupativi dei beni inseriti in programma.

Art. 9.

Contributi per l'acquisizione dei beni

1. Per la realizzazione degli obiettivi indicati nei programmi annuali la Regione Sarda concede contributi agli enti locali nella misura massima del 90 per cento per l'acquisizione di beni inseriti nell'inventario di cui all'articolo 5 e nella misura massima del 70 per cento per la manutenzione straordinaria ed il restauro degli stessi beni.

2. L'ammontare dei singoli contributi è fissato nel programma annuale.

3. Gli enti locali che intendono avvalersi delle suddette provvidenze devono farne richiesta indicando:

- a) le modalità di utilizzazione del bene in relazione agli obiettivi della presente legge;
- b) il piano finanziario per la parte non coperta da contributo regionale.

Art. 10.

Acquisizioni dirette della Regione

1. La Regione, sulla base dei programmi annuali, può acquisire in proprio beni del patrimonio archeologico-industriale che abbiano particolare importanza ambientale o storico-tecnologica.

2. Complessi o singoli beni possono essere concessi a soggetti pubblici o privati che offrano idonee garanzie di corretta gestione ed utilizzazione.

Art. 11.

Coordinamento e promozione d'iniziativa

1. La Regione promuove l'attività culturale di organismi pubblici, di associazioni, di singoli che possa favorire la realizzazione degli obiettivi della presente legge. A tal fine sulla base dei programmi annuali di cui all'articolo 7 sono concessi contributi per:

- a) istituzione ed organizzazione di archivi e biblioteche di enti locali relativi ad attività industriali svolte nel territorio di competenza, sino ad un massimo del 90 per cento delle spese ammesse e documentate;
- b) studi e ricerche, sino ad un massimo del 70 per cento delle spese ammesse e documentate;
- c) mostre e seminari, sino ad un massimo del 60 per cento delle spese ammesse e documentate.

2. La Regione favorisce il collegamento tra gli enti territoriali per realizzare gli obiettivi della presente legge e ne coordina l'attività.

Art. 12.

Norma finanziaria

1. Le spese per l'attuazione della presente legge sono valutate in L. 1.000.000.000 annue.

2. Nei sottocellari stati di previsione della spesa del bilancio annuale 1994 e pluriennale 1994/1996 della Regione sono introdotte le seguenti variazioni:

(Omissis).

3. Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico ai succitati capitoli del bilancio della Regione per gli anni 1994/1996 ed a quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 9 giugno 1994

CABRAS

94R0524

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1994, n. 30.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 novembre 1986, n. 64, concernente: «Interventi regionali per lo sviluppo delle attività musicali popolari».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 19 del 10 giugno 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 18 novembre 1986, n. 64, la percentuale «50 per cento» è sostituita da «70 per cento».

2. Alla lettera f) del medesimo articolo, dopo le parole «delle associazioni», è aggiunta la frase «ivi compreso il rimborso delle spese di viaggio, ai sensi della legge 26 luglio 1978, n. 417, sostenute dai propri affiliati per la frequenza dei corsi musicali».

1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale n. 64 del 1986, è inserito il seguente:

«Art. 2-bis. — Contributi alle Associazioni di tutela e rappresentanza.

1. Alle associazioni di tutela e rappresentanza dei gruppi musicali previsti nel secondo comma dell'articolo 1, che ne facciano richiesta, è concesso — nei limiti dello stanziamento determinato con le leggi finanziarie annuali — un contributo per l'attività ordinaria non superiore al 70 per cento delle spese riconosciute ed effettivamente sostenute. L'avvenuta spesa delle somme erogate a titolo di contributo dovrà essere rendicontata secondo le modalità indicate nell'articolo 7 della presente legge».

1. L'articolo 6 della legge regionale n. 64 del 1986 è sostituito dal seguente:

«Art. 6. — Modalità di utilizzazione dei contributi.

1. La concessione del contributo regionale obbliga il beneficiario a realizzare le iniziative proposte nella domanda sulla base di un programma di spesa il cui importo complessivo sia coperto finanziariamente per il 70 per cento dal contributo regionale e per il restante 30 per cento da risorse proprie.

2. In caso di inadempimento totale, ovvero di mancato rispetto dei termini, l'Assessore regionale competente, con proprio provvedimento, revoca la concessione del contributo assegnato.

3. Se l'inadempimento è invece parziale, l'Assessore riduce l'ammontare del contributo in proporzione al programma non svolto».

Art. 4.

1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutate in L. 475.000.000 per l'anno 1994 ed in L. 975.000.000 per ciascuno degli anni 1995 e 1996.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 1994-1995-1996 sono apportate le seguenti modifiche:

(Omissis).

3. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sui capitoli 11083 11083/03 e 11083/05 del bilancio della Regione per l'anno 1994 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 9 giugno 1994

CABRAS

94R0525

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1994, n. 31.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 agosto 1983, n. 16, concernente: «Agevolazioni creditizie a favore delle cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 19 del 10 giugno 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Capitalizzazione delle cooperative di produzione e lavoro

1. Al fine di favorire la capitalizzazione delle cooperative di produzione e lavoro e di loro consorzi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 1983, n. 16, prestiti agevolati da erogare a favore dei soci delle cooperative e dei consorzi sopra indicati, allo scopo delegati dai soci e da destinare esclusivamente alla sottoscrizione e versamento di quote sociali, entro limiti stabiliti dalla legge.

2. Per le stesse finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad intervenire per l'abbattimento degli interessi passivi gravanti sui prestiti concessi dagli istituti di credito e banche, a valere sui loro fondi.

3. Il tasso di interesse sui prestiti di cui ai commi 1 e 2 da porre a carico dei beneficiari, è quello stabilito dall'articolo 3 della legge regionale 19 ottobre 1993, n. 51.

4. Il preammortamento e l'ammortamento dei prestiti agevolati è stabilito, rispettivamente, in due anni e cinque anni.

5. I prestiti sono assistiti dalle garanzie di cui al punto 2 dell'articolo 12 della legge regionale n. 16 del 1983.

6. Con proprio decreto l'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale determinerà la concessione dei prestiti agevolati o concorso interessi sulla base dei seguenti criteri:

- a) l'incidenza territoriale dell'intervento;
- b) i contenuti innovativi del progetto;
- c) l'ampiezza di nuova occupazione prevista.

7. L'importo massimo concedibile a ciascuna impresa non potrà superare 1/10 dello stanziamento previsto in bilancio allo scopo.

8. Per quanto non previsto nel presente articolo valgono, per la sua attuazione, le disposizioni di cui agli articoli 10, 11 e 13 della legge regionale n. 16 del 1983.

Art. 2.

Contributi sugli interessi

1. L'articolo 8 della legge regionale n. 16 del 1983 è sostituito dal seguente:

«Art. 8. — 1. Per le finalità di cui alla presente legge l'Amministrazione regionale corrisponde un contributo sugli interessi relativi alle singole operazioni, pari alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento e la rata di ammortamento calcolata a un tasso pari al 36 per cento dello stesso tasso di riferimento vigente alla data di stipulazione del contratto di finanziamento.

2. L'ammontare dell'agevolazione deve comunque essere contenuto entro il massimale CEE di aiuto calcolato in equivalente sovvenzione netta».

Art. 3.

Norma finanziaria

1. Le spese per l'attuazione della presente legge sono valutate per il 1994 in L. 1.000.000.000 e gravano sui capitoli 10128 e 10128/01 del bilancio 1994.

2. Nel bilancio annuale 1994 della Regione sono apportate le seguenti modifiche:

(Omissis).

3. Le spese per gli anni successivi al 1994 vengono determinate con la legge finanziaria.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 9 giugno 1994

CABRÀS

94R0526

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Provincia di Trento

LEGGE PROVINCIALE 3 settembre 1993, n. 23.

Disposizioni concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese previste da leggi provinciali e altre disposizioni finanziarie assunte per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 42 del 7 settembre 1993)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ulteriori finanziamenti di leggi provinciali

1. Per i fini previsti dalle disposizioni di cui alle leggi provinciali indicate nella tabella A, annessa alla presente legge, sono autorizzati gli ulteriori stanziamenti, anche in aumento dei limiti massimi di spesa previsti dalle riportate leggi provinciali, nonché i limiti di impegno, per gli importi esposti nella stessa tabella, a carico degli esercizi finanziari 1993 e successivi, da iscriverne in bilancio e da utilizzare secondo le specificazioni riportate di seguito alle leggi stesse.

Art. 2.

Revoche o riduzioni di spese autorizzate con leggi provinciali

1. Le autorizzazioni di spesa, di stanziamento e di limite di impegno, relative a leggi provinciali indicate nella tabella B, annessa alla presente legge, sono revocate o ridotte per gli importi esposti nello stesso allegato ed in tale misura cessano di essere iscritte a carico degli esercizi finanziari 1993 e successivi, secondo le specificazioni di importo e di anno riportate nella medesima tabella, rimanendo iscritte a carico dei previsti esercizi finanziari per la parte residuale, da utilizzare anche secondo le riportate specificazioni.

Art. 3.

Disposizioni per agevolare il finanziamento di investimenti pubblici

1. Il comma 1 dell'articolo 16 della legge provinciale 1ª febbraio 1993, n. 3 concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)» è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di assicurare ai comuni, ai loro consorzi, agli altri enti pubblici e società a prevalente partecipazione della Provincia la provvista delle risorse creditizie necessarie, in particolare, per il finanziamento degli investimenti ammessi ai piani e programmi previsti dalle leggi provinciali di settore, la Giunta provinciale è autorizzata a stipulare convenzioni con la Cassa depositi e prestiti e con altri istituti di credito per la concessione di mutui ai predetti soggetti».

2. Il comma 4 dell'articolo 16 della legge provinciale 1ª febbraio 1993, n. 3 è sostituito dal seguente:

«4. Per i mutui accordati da soggetti diversi dalla Cassa depositi e prestiti la Provincia assume a proprio carico l'onere derivante dalla differenza tra gli importi delle rate di ammortamento calcolate al tasso applicato dall'istituto mutuante e quelle calcolate al tasso applicato dalla Cassa depositi e prestiti, nonché l'onere, calcolato con le medesime modalità, derivante dagli interessi di preammortamento per la durata massima di un anno».

3. Al comma 6 dell'articolo 16 della legge provinciale 1ª febbraio 1993, n. 3 la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) l'impegno per l'istituto mutuante di concedere mutui, entro i limiti previsti, ai soggetti individuati con le deliberazioni di cui al comma 2, con vincolo di destinazione agli interventi previsti dagli atti di autorizzazione alla concessione dei mutui adottati dalla Provincia».

4. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge provinciale 31 agosto 1991, n. 18 recante «Disposizioni concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese previste da leggi provinciali e altre disposizioni finanziarie assunte per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento» sono aggiunte le seguenti lettere:

a) legge provinciale 17 ottobre 1978, n. 43, articolo 16;

b) legge provinciale 20 giugno 1983, n. 21, articolo 12 e articolo 16, commi ottavo e decimo, come aggiunto dall'articolo 29 della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33;

m) legge provinciale 25 novembre 1988, n. 44, articolo 17;

n) legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14, articolo 36;

o) legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 1, articolo 6a.

5. Relativamente agli investimenti finanziati con i mutui ricompresi nei capitoli ripartiti a favore dei comuni con le deliberazioni di cui al comma 2 dell'articolo 16 della legge provinciale 1ª febbraio 1993, n. 3, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge provinciale 31 agosto 1991, n. 18, come integrato dal comma 4 del presente articolo.

6. Per la concessione dei contributi annui di cui al comma 5 con riferimento alle lettere c), f), g) e n) del comma 2 dell'articolo 5 della legge provinciale 31 agosto 1991, n. 18, sono autorizzati i limiti d'impegno rispettivamente di L. 2.000.000.000, di L. 1.500.000.000, di L. 100.000.000 e di L. 1.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1994. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Provincia nelle misure indicate nel presente comma, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1994 al 2004 (capitoli 31261, 53115, 48418 e 52629).

7. Per la concessione dei contributi annui di cui al comma 5 del presente articolo con riferimento alla lettera l) del comma 2 dell'articolo 5 della legge provinciale 31 agosto 1991, n. 18, è autorizzato il limite d'impegno di L. 320.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1995. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Provincia nella misura indicata nel presente comma per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1995 al 2005 (capitolo 48418).

8. Con successive leggi provinciali si provvederà alle eventuali autorizzazioni di spesa per la concessione dei contributi di cui al comma 5 non previste dai commi 6 e 7.

Art.

Disposizioni in materia di personale

1. Gli incarichi di sostituzione del dirigente di servizio in corso alla data del 31 maggio 1993 sono prorogati senza soluzione di continuità a far data dalla rispettiva scadenza fino ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I periodi di sostituzione del dirigente di servizio maturati anche non continuativamente possono essere valutati ai fini della nomina a dirigente secondo quanto previsto dal primo comma dell'articolo 26 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, come sostituito dall'articolo 1 della legge provinciale 19 maggio 1992, n. 15, anche nel caso in cui il funzionario incaricato non sia stato nominato capo ufficio o preposto a posizione organizzativa.

3. Gli incarichi di sostituzione del capo ufficio in corso alla data del 31 maggio 1993 sono ulteriormente prorogati senza soluzione di continuità fino all'esito dei concorsi interni, di cui all'articolo 30 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. All'articolo 1 della legge provinciale 25 luglio 1988, n. 23 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«7-bis. In caso di collocamento in aspettativa a norma del presente articolo di personale rivestente la qualifica di dirigente generale preposto a dipartimento, fino alla preposizione al dipartimento di un dirigente generale, la Giunta provinciale può attribuire l'incarico di sostituzione ad un dirigente che sia stato preposto per non meno di tre anni ad un servizio o a cui sia stato affidato da almeno tre anni uno degli incarichi previsti dall'articolo 5, comma 4, della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, come sostituito dall'articolo 4 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6 e modificato dall'articolo 9 della legge provinciale 8 aprile 1991, n. 7.

7-ter. Per il trattamento economico e l'indennità del dirigente incaricato della sostituzione si applica la disposizione di cui al quarto comma dell'articolo 32 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, come da ultimo modificato dall'articolo 22 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6».

Art. 5.

Parziale abrogazione dell'articolo 56-bis della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, concernente l'accesso alle carriere direttive e di concetto del ruolo tecnico del servizio anti-incendi.

1. All'articolo 56-bis della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, introdotto con l'articolo 4 della legge provinciale 15 febbraio 1980, n. 3, il numero 2) è abrogato.

Art. 6.

Determinazione del fondo per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 14 della legge provinciale 1^o febbraio 1993, n. 3, per l'anno 1993 gli stanziamenti relativi al fondo per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi di cui agli accordi provinciali previsti dalla legge provinciale 30 marzo 1989, n. 1 sono iscritti in bilancio in misura corrispondente agli stanziamenti autorizzati per le medesime finalità per l'esercizio 1992.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, anche agli enti funzionali della Provincia.

Art. 7.

Disposizioni in materia di finanza locale

1. In relazione a quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 9 della legge provinciale 1^o febbraio 1993, n. 3 concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria) l'entità definitiva del fondo ordinario per il 1993 è determinata in L. 125.994.000.000.

2. L'entità dei trasferimenti provinciali per il fondo per il sostegno di specifici servizi comunali di cui all'articolo 6 della legge provinciale 3 luglio 1990, n. 20, fissata per l'anno 1993 con l'articolo 9, comma 3, lettera a) della legge provinciale 1^o febbraio 1993, n. 3, è rideterminata in L. 24.878.000.000 ed in L. 9.800.000.000 per la quota relativa agli asili nido di cui al punto 3) della medesima lettera a).

3. L'entità dei trasferimenti provinciali a valere sul fondo per lo sviluppo degli investimenti minori di cui all'articolo 9 della legge provinciale 3 luglio 1990, n. 20, fissata per l'anno 1993 con l'articolo 9, comma 3, lettera c) della legge provinciale 1^o febbraio 1993, n. 3, è rideterminata in L. 66.000.000.000.

4. Per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 dell'articolo 9 della legge provinciale 1^o febbraio 1993, n. 3 è ridotta da L. 289.000.000.000 a L. 264.000.000.000 (capitolo 11230).

5. Per effetto delle disposizioni di cui al comma 3, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 9 dell'articolo 9 della legge provinciale 1^o febbraio 1993, n. 3 è aumentata da L. 63.800.000.000 a L. 66.000.000.000 (capitolo 11240).

Art. 8.

Disposizioni in materia di istruzione

1. Il primo comma dell'articolo 2 della legge provinciale 7 agosto 1978, n. 27 concernente «Utilizzazione degli edifici scolastici, delle loro attrezzature e spazi verdi da parte delle comunità per le loro attività culturali, sociali, civili e di tempo libero» è sostituito dal seguente:

«Gli enti proprietari o i responsabili delle istituzioni scolastiche concedono, secondo le disposizioni stabilite in apposito regolamento che ne disciplina l'uso, le autorizzazioni per l'utilizzo degli immobili, degli impianti e delle attrezzature per l'attuazione delle iniziative previste all'articolo 1, sentiti i consigli di circolo o di istituto e nel rispetto di eventuali indicazioni programmatiche e di coordinamento predisposte dai consigli scolastici distrettuali».

2. Dopo il terzo comma dell'articolo 3 della legge provinciale 7 agosto 1978, n. 27 è aggiunto il seguente comma:

«Gli introiti derivanti dai rimborsi delle spese di cui al terzo comma per l'utilizzo degli immobili, degli impianti e delle attrezzature di proprietà provinciale sono attribuiti alle istituzioni interessate. In particolare gli introiti relativi alla concessione in uso di strutture sportive sono vincolati a spese per la piccola manutenzione delle medesime o per il mantenimento e l'ampliamento delle attrezzature sportive».

3. Il personale dell'Istituto provinciale di ricerca, aggiornamento e sperimentazione educativi per la provincia di Trento, di cui al comma 5 dell'articolo 8 e al comma 3 dell'articolo 11 della legge provinciale 3 maggio 1990, n. 15, è iscritto agli istituti previdenziali previsti per il personale provinciale.

4. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 concernente «Norme in materia di autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio» è sostituito dal seguente:

«3. La Provincia provvede al trasferimento dei fondi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) a favore delle unità scolastiche. Con il regolamento di cui all'articolo 8 sono individuate le tipologie di spesa che possono essere finanziate con i fondi assegnati dalla Provincia, tenuto conto pure dei criteri adottati a livello nazionale per l'individuazione delle spese di funzionamento, nonché le particolari categorie di spese per le quali la Giunta provinciale può provvedere direttamente in relazione al comune interesse di più unità scolastiche, ovvero alla funzionalità ed economicità degli interventi. Con il medesimo regolamento sono altresì fissate le disposizioni per la disciplina delle modalità di corresponsione al personale direttivo e docente delle spese di viaggio e delle indennità di missione il cui onere sia a carico dei fondi provinciali».

Art. 9.

Disposizioni concernenti l'Istituto culturale mocheno-cimbro

1. L'articolo 5 della legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18 è sostituito dal seguente:

1. La Giunta provinciale è autorizzata a mettere gratuitamente a disposizione dell'Istituto immobili situati nei comuni di cui all'articolo 1 da utilizzare per scopi culturali, preferibilmente mediante l'acquisto e il restauro conservativo di edifici tipici del luogo.

2. Per i medesimi scopi di cui al comma 1, la Giunta provinciale può altresì finanziare l'Istituto per l'acquisto e l'appuntamento di immobili situati nei comuni di cui all'articolo 1 nonché per l'effettuazione di altre spese inerenti la manutenzione straordinaria dei medesimi immobili, l'acquisto di arredi e di attrezzature.

Disposizioni in materia di tariffe dei musei provinciali

1. L'articolo 7 della legge provinciale 25 febbraio 1985, n. 3, come modificato dall'articolo 6 della legge provinciale 17 ottobre 1986, n. 28 e dall'articolo 32 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 11, è sostituito dal seguente:

«Art. 7.

Tariffe d'ingresso ai musei

1. La Giunta provinciale, sentito il comitato tecnico per i beni culturali, determina con propria deliberazione le tariffe, anche distinte per le diverse sedi e per specifiche iniziative, per l'ingresso alle istituzioni museali di cui la Provincia abbia la gestione diretta.

2. La Giunta provinciale determina le tariffe di cui al comma 1 sulla base di criteri economici, tenendo conto delle particolari condizioni delle diverse fasce di utenza nonché dell'esigenza di uniformità con le tariffe applicate per l'accesso ai monumenti e ai musei dello Stato.

3. La Giunta provinciale può autorizzare l'ingresso gratuito in occasione di particolari iniziative culturali aventi specifico carattere promozionale, limitatamente alla durata della singola iniziativa ovvero in determinate giornate per specifiche categorie di cittadini appartenenti a Stati membri della comunità europea. È consentito l'accesso gratuito alle strutture di cui al comma 1:

a) in occasione di manifestazioni culturali o ufficiali, limitatamente alla durata della manifestazione;

b) in occasione dell'inaugurazione di mostre, limitatamente alla giornata dell'inaugurazione;

c) di persone accompagnate da dipendenti provinciali assegnati al servizio beni culturali che vi accedono per motivi di studio o di lavoro o di rappresentanza istituzionale;

d) di gruppi e comitive di studenti delle scuole di ogni ordine e grado, statali e non statali, accompagnati dai loro insegnanti;

e) dei titolari di tessere di libero ingresso, rilasciate su autorizzazione del servizio beni culturali a tempo determinato per ragioni di studio, d'ufficio o per compiti speciali, purché attestati da istituzioni scolastiche o universitarie, da accademie, istituti di ricerca o cultura italiani o stranieri.

4. I proventi derivanti dall'attuazione del presente articolo sono acquisiti al bilancio provinciale.

5. La determinazione delle tariffe di cui ai commi 1 e 2 e le determinazioni della Giunta provinciale e del servizio beni culturali nei casi previsti dal comma 3 costituiscono riferimento per la determinazione delle tariffe e delle particolari condizioni di accesso da parte degli enti funzionali della Provincia che gestiscono istituzioni museali.

6. Al fine di favorire l'uniformità delle modalità di accesso alle istituzioni museali stesse, la Giunta provinciale è autorizzata a stipulare convenzioni in materia di tariffe con i soggetti gestori di istituzioni museali che fruiscono di finanziamenti o contributi provinciali. Delle tariffe concordate può esser tenuto conto in sede di determinazione dei finanziamenti o contributi provinciali.

Art. 11.

Modalità di adeguamento annuale degli assegni a favore dei mutilati ed invalidi civili, dei sordomuti e dei ciechi civili

1. Relativamente all'anno 1993, gli assegni previsti dalle leggi provinciali 22 gennaio 1973, n. 4 e 12 marzo 1990, n. 11 e successive modificazioni sono rivalutati secondo le modalità stabilite dal comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, con la legge 14 novembre 1992, n. 438.

2. A decorrere dall'anno 1994 gli assegni di cui al comma 1 sono rivalutati annualmente con deliberazione della Giunta provinciale con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.

3. Ai fini di cui al comma 2 la variazione percentuale è determinata confrontando i valori dell'indice relativamente al diciassettesimo e al quinto mese anteriori a quello da cui ha effetto l'aumento degli assegni.

Art. 12.

Assunzione dell'esercizio delle funzioni in materia di pensioni ed assegni a favore di ciechi, sordomuti ed invalidi civili

1. Entro il 31 dicembre 1994 la Provincia autonoma di Trento adotterà il provvedimento legislativo previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469, recante «Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di assistenza e beneficenza pubblica», concernente le pensioni e gli assegni a carattere continuativo in favore dei ciechi civili, dei sordomuti e degli invalidi civili. Nell'ambito del predetto provvedimento legislativo sarà ridisciplinata organicamente la materia relativa ai benefici attualmente previsti da leggi provinciali a favore dei medesimi soggetti.

2. Fino all'entrata in vigore della legge provinciale di cui al comma 1, nulla è innovato in ordine all'esercizio da parte dello Stato, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469, delle attribuzioni relative alle pensioni ed agli assegni a carattere continuativo, salva l'assunzione a carico del bilancio provinciale degli oneri sostenuti a decorrere dal 1° gennaio 1994, secondo le modalità stabilite dalla competente autorità statale.

Art. 13.

Norme transitorie in materia socio-assistenziale

1. Al comma 2 dell'articolo 25 della legge provinciale 1° febbraio 1993, n. 3 le parole «Limitatamente all'anno 1993, in relazione all'avvio dell'esercizio delle funzioni in materia socio-assistenziale» sono sostituite da «Limitatamente agli anni 1993 e 1994, in relazione alla gradualità dell'avvio dell'esercizio delle funzioni in materia socio-assistenziale».

Art. 14.

Disposizioni inerenti al primo funzionamento dell'azienda provinciale per i servizi sanitari

1. Allo scopo di consentire il primo funzionamento dell'azienda provinciale per i servizi sanitari e fino alla data che sarà stabilita ai sensi dell'articolo 55, comma 1, lettera c), della legge provinciale 1° aprile 1993, n. 10, concernente «Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale», la Giunta provinciale può autorizzare l'azienda predetta ad avvalersi di uffici della Provincia e delle unità sanitarie locali e può

mettere altresì a disposizione dell'azienda stessa singole unità di personale dipendente dalla Provincia ovvero dalle unità sanitarie locali. I provvedimenti della Giunta provinciale che riguardano uffici o dipendenti di queste ultime sono adottati sentita l'unità sanitaria locale interessata.

2. Per il medesimo scopo di cui al comma 1 la Giunta provinciale può mettere a disposizione dell'azienda provinciale per i servizi sanitari, a titolo gratuito, beni immobili, mobili e attrezzature che si rendano necessari per il funzionamento degli organi dell'azienda.

Art. 15.

Modificazioni alla legge provinciale 5 novembre 1991, n. 23 concernente «Norme transitorie per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica».

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge provinciale 5 novembre 1991, n. 23, il comma 5 dell'articolo 55 della medesima legge provinciale è sostituito dal seguente:

«5. Fino a quando rimarrà in vigore l'assetto provvisorio delle funzioni in materia definito dalla presente legge, al responsabile del servizio per l'igiene e la sanità pubblica è attribuito il trattamento spettante ai dirigenti provinciali preposti a servizio ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 dicembre 1991, n. 23-53/leg».

Art. 16.

Disposizioni in materia di incentivazione della produttività del personale del servizio per l'igiene e la sanità pubblica

1. A decorrere dalla data di inizio dell'esercizio delle rispettive funzioni e fino alla data che sarà stabilita ai sensi dell'articolo 55, comma 1, lettera c), della legge provinciale 1^a aprile 1993, n. 10, al personale del servizio per l'igiene e la sanità pubblica della Provincia di cui all'articolo 6 della legge provinciale 5 novembre 1991, n. 23, iscritto nei ruoli nominativi del personale del servizio sanitario nazionale, si applica l'istituto della incentivazione della produttività di cui al vigente accordo nazionale unico concernente il personale del comparto del servizio sanitario nazionale mediante determinazione di specifico fondo.

2. Le modalità per l'attuazione dell'anzidetto istituto sono definite mediante accordo decentrato provinciale ai sensi degli articoli 6 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384. La Giunta provinciale, su motivata proposta del responsabile del servizio per l'igiene e la sanità pubblica e su parere favorevole del dirigente del dipartimento sanità e assistenza, può qualificare come incentivabile tutta o parte dell'attività lavorativa svolta dal personale al di fuori del normale orario di servizio prima dell'entrata in vigore dell'accordo provinciale, purché la medesima attività risulti riconducibile nell'ambito degli obiettivi di incentivazione della produttività dell'accordo provinciale stesso.

3. Ai fini della determinazione del fondo di cui al comma 1 si applica il criterio stabilito dall'articolo 58, comma 6, e dall'articolo 124, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384.

4. Gli oneri inerenti all'applicazione dei commi 1 e 3 fanno carico al bilancio della Provincia ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della legge provinciale 16 gennaio 1982, n. 2.

Art. 17.

Modificazioni alla legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 concernente «Organizzazione degli interventi di politica del lavoro»

1. Al quarto comma dell'articolo 7 della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 sono soppresse le parole: «e, che, ai fini operativi, sono organizzati all'interno dell'Agenzia quali strutture a livello di ufficio».

Art. 18.

Anticipazione di crediti delle Aziende agrarie verso il Ministero dell'agricoltura e foreste

1. La Provincia autonoma di Trento è autorizzata ad anticipare alle Aziende agrarie — ente per l'apprestamento dei mezzi tecnici per l'esercizio dell'agricoltura — di cui all'articolo 1 della legge provinciale 16 agosto 1976, n. 21, il credito dalle stesse vantato nei confronti del Ministero dell'agricoltura e foreste per la gestione di ammasso obbligatorio, di commercializzazione e di importazione di prodotti agricoli, svolta per conto e nell'interesse dello Stato.

2. L'anticipazione di cui al comma 1 è disposta per un importo fino al novanta per cento del credito complessivo, come risultante dal bilancio di verifica e situazione dei conti al 31 dicembre 1992 della «gestione ammasso prodotti agricoli», certificato dalla Federazione italiana dei consorzi agrari, e per la quota residua nei limiti degli importi risultanti dal rendiconto approvato dalla competente autorità statale. Gli interessi spettanti alle Aziende agrarie per la quota di credito anticipato dalla Provincia e rinfenti-al periodo successivo all'erogazione dell'anticipazione competono alla Provincia medesima.

3. La concessione delle anticipazioni di cui al comma 1 è subordinata alla presentazione di procura speciale notarile all'incasso, a favore della Provincia, del credito che sarà liquidato dallo Stato alle Aziende agrarie.

4. Le somme di cui al comma 3 sono versate alla tesoreria della Provincia ed introitate nel bilancio provinciale.

5. Per i fini di cui al presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di L. 4.500.000,00 da iscriversi in bilancio in misura di L. 4.000.000,00 a carico dell'esercizio finanziario 1993 e L. 500.000,00 a carico dell'esercizio 1994 (capitolo 41893).

Art. 19.

Modificazioni alla legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28, concernente «Istituto agrario di San Michele all'Adige»

1. All'articolo 17 della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale è determinato:

a) per il personale docente del centro scolastico con riferimento alla normativa di carattere nazionale del corrispondente personale della scuola;

b) per il personale ricercatore del Centro sperimentale con riferimento alla normativa del comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68;

c) per il rimanente personale, ivi compreso quello dirigenziale, con riferimento alla normativa della Provincia autonoma di Trento relativa al personale che svolge analoghe funzioni.

In ogni caso per gli istituti applicabili alla generalità del personale si fa riferimento alla normativa della Provincia autonoma di Trento».

Art. 20.

Modificazioni alla legge provinciale 18 novembre 1988, n. 36 concernente «Interventi provinciali per lo sviluppo dell'economia cooperativa»

1. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 36 le parole: «con deliberazione della Giunta provinciale» sono sostituite con le parole: «con la deliberazione di cui all'articolo 7».

2. All'articolo 16 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 36 è aggiunto il seguente comma:

«5. Il fondo di cui al comma 1 può essere altresì impiegato, al fine di sostenere iniziative con particolare rilevanza occupazionale, per acquisire partecipazioni in società cooperative, secondo le modalità e le condizioni stabilite con la deliberazione di cui al comma 1, nel rispetto della legislazione vigente in materia di società cooperative».

Art. 21.

Modificazioni della disciplina del settore commerciale

1. I primi sei commi dell'articolo 25 della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46, come modificato con l'articolo 2 della legge provinciale 4 luglio 1984, n. 1, sono sostituiti dai seguenti:

«L'esercizio del commercio ambulante è soggetto all'iscrizione nel registro esercenti il commercio e ad apposita autorizzazione rilasciata dal sindaco del comune.

Per commercio ambulante si intende la vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, effettuate da persone fisiche o da società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti su aree pubbliche o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzature o meno, scoperte o coperte ovvero presso il domicilio dei consumatori.

È vietata la vendita ambulante di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Per esigenze di carattere igienico-sanitario o di polizia stradale o di tutela delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante o al domicilio dei consumatori può essere oggetto di limitazioni e divieti secondo quanto stabilito dal regolamento. La concessione del posteggio può essere sospesa o revocata per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il comune. In tal caso l'interessato ha titolo ad ottenere, per il tempo della sospensione o in luogo del posteggio revocato, un altro posteggio nel mercato o nel territorio comunale».

2. I primi tre commi dell'articolo 26 della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46 sono sostituiti dai seguenti:

«L'autorizzazione per esercitare il commercio ambulante mediante posteggio, su aree date in concessione, è efficace per il territorio del comune nel quale il richiedente intende svolgere l'attività.

L'autorizzazione per esercitare il commercio ambulante in forma itinerante o al domicilio dei consumatori è efficace nell'ambito del territorio della provincia di Trento».

3. Il primo comma dell'articolo 34 della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46 è abrogato.

4. Dopo il terzo comma dell'art. 75 della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46, come da ultimo modificato dall'articolo 26 della legge provinciale 17 maggio 1991, n. 8, è inserito il seguente comma:

«Chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa o violi le limitazioni e i divieti imposti ai sensi del quarto comma dell'articolo 25, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 300.000 a L. 900.000».

5. Fino all'emanazione del regolamento contenente le nuove norme di esecuzione conseguenti alle modifiche introdotte con il presente articolo, da approvare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni normative provinciali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 22.

Durata degli interventi per l'anticipazione dei contributi previsti dalla legge 10 ottobre 1975, n. 517

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge provinciale 17 maggio 1991, n. 8 le parole: «durata non superiore a tre anni» sono sostituite dalle parole: «durata non superiore a sei anni».

Art. 23.

Modificazioni alla legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 concernente «Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa»

1. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 è sostituito dal seguente:

«4. Nell'ambito del settore dell'edilizia abitativa pubblica di cui alla lettera a) del comma 2, possono essere previsti specifici alloggi da assegnare esclusivamente a persone portatrici di menomazioni».

2. Dopo il comma 8 dell'articolo 4 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 è aggiunto il seguente comma:

«9. Per i soggetti già beneficiari di agevolazioni di edilizia abitativa agevolata, il cui nucleo familiare, a seguito di fatti gravi ed eccezionali individuati con deliberazione della Giunta provinciale, possiede un reddito convenzionale non superiore al 65 per cento del limite massimo di cui alla lettera c) del comma 1, si prescinde, ai fini dell'assegnazione di alloggi di edilizia abitativa pubblica, dai requisiti di cui alle lettere f) e g) del comma 1».

3. All'articolo 14 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 la lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«c) assegnazione della Provincia per investimenti, oneri di locazione e spese di funzionamento».

4. All'articolo 14 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 è aggiunto il seguente comma:

«5. I piani di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 stabiliscono i finanziamenti da attribuire all'ITEA per la realizzazione degli alloggi di edilizia pubblica. Una quota di tali finanziamenti, individuata nei piani, può essere destinata dall'ITEA alla copertura delle spese per le attività di progettazione e di direzione lavori, nonché per gli altri oneri di funzionamento connessi all'attuazione degli interventi previsti dai piani».

5. Al comma 6 dell'articolo 25 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 le parole: «commissione per l'assegnazione degli alloggi» sono sostituite con le parole: «commissione per la formazione delle graduatorie».

6. Al comma 6 dell'articolo 27 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 le parole: «la giunta comprensoriale può» sono sostituite con le parole: «la giunta comprensoriale e i comuni di Trento e Rovereto possono».

7. Al comma 8 dell'articolo 28 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 le parole: «numero 2» sono sostituite dalle parole: «numero 3».

8. All'articolo 35 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

a) al comma 2 le parole: «stabilito dal servizio edilizia abitativa» sono sostituite con le parole: «stabilito dall'ITEA»;

b) al comma 3 dopo le parole: «il valore convenzionale» sono aggiunte le parole: «, determinato dall'ITEA»;

c) l'ultimo periodo del comma 9 è soppresso.

9. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 48 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 è sostituito con il seguente periodo: «Possono accedere ai benefici le imprese regolarmente iscritte ad una camera di commercio, industria, artigiano e agricoltura o a organismi omologhi, dei paesi membri della comunità europea o comunque dotati di equivalenti requisiti tecnico-giuridici».

10. All'articolo 83 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 sono soppressi i commi 6, 8 e 11.

11. Al comma 12 dell'articolo 83 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 è soppresso l'ultimo periodo.

12. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 84 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 sono soppressate le parole: «e con le medesime modalità di cui al comma 6 dell'articolo 83».

13. All'articolo 85 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 è soppresso il comma 5.

14. Il comma 2 dell'articolo 88 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 è sostituito dal seguente:

«2. In assenza di piani attuativi di cui alla legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, o nel caso in cui le aree comprese nei piani medesimi siano insufficienti per la realizzazione degli interventi programmati di edilizia abitativa pubblica, la Giunta provinciale può autorizzare l'ITEA ad acquisire a trattativa privata le aree residenziali necessarie, che saranno individuate dal comune interessato, ad un prezzo non superiore alla media fra il valore di mercato ed il valore di esproprio determinati dal servizio edilizia abitativa».

15. All'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 88 della legge Provinciale 13 novembre 1992, n. 21 le parole: «dell'articolo 12 del provvedimento legislativo concernente "Norme per il recupero degli insediamenti storici e interventi finanziari"» sono sostituite dalle parole: «dell'articolo 11 della legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 1 concernente "Norme per il recupero degli insediamenti storici e interventi finanziari nonché modificazioni alla legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22"».

16. Al comma 2 dell'articolo 100 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 le parole: «la giunta comprensoriale può essere sostituita con le parole: «la giunta comprensoriale ovvero i comuni di Trento e Rovereto possono».

17. Al comma 2 dell'articolo 102 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 sono sopresse le parole: «; da annotarsi nel libro fondiario con le modalità di cui al comma 6 dell'articolo 83».

18. Al comma 2 dell'articolo 102 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 è aggiunto il seguente periodo: «Parimenti sono soggetti ai vincoli della presente legge i beneficiari dei contributi concessi in base alla vigente legislazione in materia di edilizia abitativa agevolata».

19. All'articolo 102 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

«4. Qualora si provveda alla conversione dei vincoli ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni previste dalla sezione II del capo V del titolo III».

20. Dopo il comma 2 dell'articolo 103 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 è aggiunto il seguente comma:

«3. Ai fini della presente legge la Giunta provinciale definisce con propria deliberazione:

a) il contenuto di prestazione abituale dell'attività lavorativa, il nucleo familiare, le giovani coppie;

b) i criteri e le modalità per la restituzione di contributi già erogati in caso di concessione di soli contributi in conto capitale;

c) i criteri e le modalità per la conversione dei vincoli in materia di edilizia abitativa di cui all'articolo 102;

d) quant'altro si renda necessario per l'attuazione della presente legge».

21. Al comma 3 dell'articolo 104 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 è aggiunto il seguente periodo: «Per l'esercizio finanziario 1993 continuano ad applicarsi le disposizioni previste ai commi 5 e 6 dell'articolo 11 ed al numero 1) del comma 1 dell'articolo 101 della legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16, relativi all'assegnazione di somme all'ITEA per spese di funzionamento».

Art. 24.

Modificazione alle norme sulla protezione della fauna selvatica e l'esercizio della caccia

1. Dopo l'articolo 13 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 è aggiunto il seguente:

«Art. 13-bis

Copertura rischi

1. La Provincia è autorizzata a stipulare polizze assicurative per la responsabilità civile per i danni cagionati da soggetti estranei all'amministrazione in quanto componenti di organi collegiali per le attività di gestione della fauna selvatica, della caccia e della pesca, secondo quanto previsto dalla normativa in materia. A tal fine la Giunta provinciale provvede con propria deliberazione ad individuare le tipologie dei rischi oggetto della copertura assicurativa».

2. Nell'articolo 58, comma 2, della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 le parole: «e lettera h), 16» sono sostituite dalle parole: «e lettera h), 13-bis, 16» (capitolo 55377).

Art. 25.

Interpretazione autentica dell'articolo 23, comma 2, lettera d), della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24

1. L'articolo 23, comma 2, lettera d), della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 recante norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia, nel richiedere quale presupposto per il riconoscimento della qualifica di cacciatore di diritto l'esercizio della caccia nella riserva per almeno tre anni consecutivi secondo le modalità di cui al comma 5 del medesimo articolo, va inteso nel senso che esso opera alle stesse condizioni o limitazioni comunque imposte ai soggetti interessati nell'arco del triennio dagli organi di gestione dell'attività venatoria nella riserva, secondo il regime normativo pregresso a decorrere dalla legge regionale 7 settembre 1964, n. 30.

Art. 26.

Modificazioni ed integrazioni della legge provinciale 31 agosto 1992, n. 17, concernente «Istituzione del Centro di ecologia alpina Viote del Monte Bondone».

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge provinciale 31 agosto 1992, n. 17 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di favorire, sviluppare e realizzare attività di ricerca, educazione ed informazione sull'ecosistema naturale alpino, nonché di studio e proposta per la conservazione e il recupero di aree a vocazione naturalistica, è istituito, quale ente culturale e di ricerca della Provincia autonoma di Trento, il Centro di ecologia alpina Viote del Monte Bondone con le funzioni di cui alla presente legge».

2. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge provinciale 31 agosto 1992, n. 17 è sostituito dal seguente:

«1. Il presidente è nominato con deliberazione della Giunta provinciale tra soggetti in possesso di riconosciute e comprovate qualità professionali nelle materie oggetto dell'attività del centro, quali professori universitari, persone che abbiano ricoperto per almeno cinque anni incarichi dirigenziali pubblici o privati in materie ambientali o naturalistiche e liberi professionisti in possesso dei requisiti di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 13. Il presidente rimane in carica per la durata della legislatura e può essere riconfermato alla scadenza dei mandati».

3. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge provinciale 31 agosto 1992, n. 17 è sostituito dal seguente:

«2. La misura delle indennità di carica è stabilita dalla Giunta provinciale, nei limiti di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, come sostituito con l'articolo 2 della legge provinciale 1^a settembre 1986, n. 27, e modificato da ultimo con l'articolo 42, comma 3, della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6, tenuto conto per i dipendenti della Provincia autonoma di Trento delle disposizioni che disciplinano la corresponsione di compensi per la partecipazione dei dipendenti provinciali ad organismi di altre amministrazioni. Per il presidente del centro l'indennità di carica è determinata in misura non superiore all'importo derivante dal rapporto ad anno dei compensi previsti dal quarto comma dell'articolo 50 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, come modificato dall'articolo 29, comma 2, della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6».

4. Al comma 2 dell'articolo 17 della legge provinciale 31 agosto 1992, n. 17 sono sopresse le parole: «del posto di lavoro nel servizio di appartenenza».

5. Il comma 3 dell'articolo 17 della legge provinciale 31 agosto 1992, n. 17 è soppresso.

Art. 27.

Altre attività dei vigili del fuoco volontari

1. Dopo l'articolo 18 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 concernente «Norme in materia di servizi antincendi» è introdotto il seguente:

«Art. 18-bis

1. La Provincia riconosce le attività dei corpi dei vigili del fuoco volontari svolte a favore delle comunità locali al fine di promuoverne la civile convivenza, la crescita morale, sociale e culturale e la conservazione delle tradizioni.

2. Per i fini di cui al comma 1 i corpi possono partecipare a manifestazioni ufficiali o altre iniziative ed attività organizzate dai comuni, su richiesta del sindaco, ovvero prestare servizio di collaborazione all'autorità di polizia locale, su richiesta della stessa, compatibilmente con l'esigenza prioritaria del regolare assolvimento dei compiti d'istituto.

3. Ai vigili del fuoco volontari che incorrono in infortuni o malattie in occasione della partecipazione alle attività di cui al comma 2, sono corrisposte dalla Cassa provinciale antincendi le indennità previste dall'articolo 33, lettera b) della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 concernente «Servizio antincendi».

4. Con i regolamenti e gli statuti di cui all'articolo 19 la Giunta provinciale può dettare particolari disposizioni per una coordinata applicazione del presente articolo.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 18-bis della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26, come introdotto con il comma 1, si applicano con effetto dal 1° gennaio 1992.

Disposizioni in materia di sostegno alla cooperazione per lo sviluppo

1. L'articolo 8-bis della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 10, come introdotto dall'articolo 5 della legge provinciale 29 aprile 1993, n. 14, è abrogato.

1. In attesa di una disciplina organica dell'imposizione sulle concessioni non governative ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige» come sostituito dall'articolo 10 della legge 30 novembre 1989, n. 386, a decorrere dal 1° gennaio 1994 sono istituite le tasse provinciali sulle concessioni non governative sui provvedimenti amministrativi e sugli atti individuati ai sensi del comma 2.

2. Costituiscono oggetto delle tasse provinciali di cui al comma 1 i provvedimenti amministrativi e gli atti elencati nella tariffa delle tasse sulle concessioni non governative annessa alla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14, come da ultimo modificata dalla legge regionale 23 maggio 1983, n. 6, con esclusione della voce n. 30, della voce n. 30-bis, lettera b) e della voce n. 31, punto 2) della medesima tariffa, in relazione a quanto disposto dalla legge 15 agosto 1991, n. 287.

3. Le tasse provinciali sulle concessioni non governative si applicano in misura pari agli importi stabiliti nella tariffa di cui al comma 2 e comunque in misura pari a L. 21.000 laddove l'importo risulti inferiore a tale ammontare.

4. Le tasse provinciali si applicano agli atti amministrativi, così come individuati ai sensi del comma 2, rilasciati, rinnovati o vidimati con efficacia per periodi decorrenti posteriormente al 31 dicembre 1993 nonché agli atti amministrativi aventi validità ultrannuale, soggetti a tassa annuale, a decorrere dal 1° gennaio 1994. Per l'anno 1994 e fino all'entrata in vigore della nuova legge provinciale in materia di tasse provinciali sulle concessioni non governative, la scadenza della tassa annuale è fissata al 28 febbraio di ogni anno.

5. Al fine dell'applicazione delle tasse provinciali si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14 come da ultimo modificata dalla legge regionale 23 maggio 1983, n. 6, intendendosi sostituiti agli organi e uffici regionali i corrispondenti organi e uffici provinciali.

6. Per l'accertamento delle infrazioni, per l'applicazione delle sanzioni, per la definizione delle relative controversie nonché per la decisione dei ricorsi presentati in via amministrativa sulle tasse provinciali di cui ai commi da 1 a 5, sono competenti gli organi e gli uffici provinciali corrispondenti agli organi e uffici regionali individuati dalla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14, come da ultimo modificata dalla legge regionale 23 maggio 1983, n. 6. A tal fine il capo dell'ispettorato generale delle finanze e del patrimonio deve intendersi sostituito dal dirigente del servizio entrate è credito. Per la riscossione coattiva delle tasse e delle relative sopratasse si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come da ultimo modificato dalla legge 26 giugno 1990, n. 165.

7. A decorrere dalla data di cui al comma 1, e comunque con riferimento agli atti di cui al comma 4, cessano di essere applicate nel territorio provinciale le tasse regionali sulle concessioni non governative di cui alla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14, come da ultimo modificata dalla legge regionale 23 maggio 1983, n. 6.

Art. 30.

Disposizioni in materia di riscossione di tributi provinciali

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i tributi provinciali non sono dovuti se i relativi importi non superano L. 20.000 e conseguentemente non si fa luogo all'iscrizione nei ruoli delle partite di imposta il cui ammontare non superi la predetta cifra.

2. I crediti per tributi provinciali di importo non superiore a L. 20.000 in essere alla data di cui al comma 1 e non ancora iscritti a ruolo sono estinti e non si fa luogo alla loro riscossione né a quella degli interessi, delle pene pecuniarie e delle sopratasse.

3. Non si fa parimenti luogo al rimborso dovuto dalla Provincia per tributi provinciali di importo non superiore a L. 20.000.

Art. 31.

Collaborazione con l'amministrazione finanziaria dello Stato

1. Al fine di promuovere l'attività di collaborazione con l'amministrazione finanziaria dello Stato, ai sensi dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», come sostituito dall'articolo 11 della legge 30 novembre 1989, n. 386, la Giunta provinciale è autorizzata a mettere a disposizione della stessa amministrazione beni, attrezzature e personale.

2. Per le finalità del presente articolo la Giunta provinciale concorda con il Ministero delle Finanze:

a) le modalità per l'espletamento dell'attività di collaborazione e per l'acquisizione dei dati relativi;

b) i criteri e le modalità per l'utilizzo del fondo di cui al comma 3 e per l'indicazione da parte dell'amministrazione finanziaria dei fabbisogni periodici di beni, attrezzature e personale.

3. Per l'attività di collaborazione con l'amministrazione finanziaria dello Stato è autorizzato un fondo di L. 100.000.000 per l'esercizio finanziario 1993. Per gli esercizi finanziari successivi l'ammontare del fondo è stabilito annualmente con legge di bilancio (capitolo 84126).

Art. 32.

Partecipazioni

1. La Giunta provinciale è autorizzata a sottoscrivere azioni di nuova emissione della S.p.a. «Mediocredito Trentino Alto Adige», fino alla concorrenza dell'importo di L. 11.220.000.000.

2. Per i fini di cui all'articolo 20 della legge provinciale 1ª febbraio 1993, n. 3 è autorizzato l'ulteriore stanziamento di L. 3.250.000.000.

3. La Giunta provinciale è autorizzata a sottoscrivere azioni di nuova emissione della «Società finanziaria di promozione della cooperazione economica con i Paesi dell'Est europeo - FINEST S.p.a.» con sede a Pordenone, costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, fino alla concorrenza dell'importo di L. 2.000.000.000.

4. La Provincia partecipa al «Centro di servizi e di documentazione per la cooperazione economica internazionale», costituito ai sensi dell'articolo 2, comma 9, della legge 9 gennaio 1991, n. 19. A tal fine la Giunta provinciale è autorizzata a conferire la somma di L. 500.000.000.

5. Per i fini di cui al comma 1 sono autorizzate le spese di L. 7.650.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1993 e di L. 3.570.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1994 (capitolo 49705).

6. Per i fini di cui al comma 2 sono autorizzate le spese di L. 1.650.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1993 e di L. 1.600.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1994 (capitolo 12574).

7. Per i fini di cui ai commi 3 e 4 sono autorizzate le spese di L. 1.500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1993 e di L. 1.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1994 (capitolo 49830).

Art. 33.

Modificazioni alla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 concernente «Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento».

1. Dopo l'articolo 6 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 è inserito il seguente:

Art. 6-bis

Copertura finanziaria delle leggi provinciali

1. Le leggi provinciali che comportano nuove o maggiori spese o minori entrate ne indicano l'ammontare e la copertura finanziaria, sia agli effetti del bilancio annuale, sia del bilancio pluriennale vigenti alla data di approvazione.

2. Qualora il bilancio per l'esercizio finanziario successivo sia già stato approvato, l'ammontare degli oneri e la relativa copertura finanziaria sono riferiti, se necessario, al predetto bilancio».

2. Il primo comma dell'articolo 8 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 è sostituito dal seguente:

«Le leggi provinciali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano di norma le quote a carico di ciascun anno di validità del bilancio pluriennale».

3. Il terzo comma dell'articolo 27 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 è sostituito dal seguente:

«Le leggi che comportano nuove o maggiori spese possono autorizzare la Giunta provinciale ad apportare, con propria deliberazione da registrarsi alla Corte dei conti, le conseguenti variazioni al bilancio. Si applicano le disposizioni del quinto comma dell'articolo 20».

4. All'articolo 27 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 è aggiunto il seguente comma:

«Le deliberazioni di cui al presente articolo sono pubblicate per notizia nel Bollettino ufficiale della Regione».

5. All'articolo 29 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come modificato con l'articolo 5 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2, è aggiunto il seguente comma:

«Nel caso di suddivisione in articoli dei capitoli di spesa, ai sensi del quarto comma dell'articolo 19, lo spostamento di fondi da un articolo all'altro è disposto con deliberazione della Giunta provinciale. Si applicano le disposizioni del quinto comma dell'articolo 20».

6. Al primo comma dell'articolo 37 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 sono soppresse le parole: «entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce».

7. All'articolo 37 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 sono aggiunti i seguenti commi:

«Nel caso di rinvio da parte del Governo della legge finanziaria, è autorizzata la gestione provvisoria della stessa, limitatamente alle disposizioni non coinvolte nel rinvio concernenti le autorizzazioni di spesa relative a leggi provinciali in vigore. In tale caso la gestione del bilancio è consentita per le sole autorizzazioni di spesa non correlate alle parti della legge finanziaria coinvolte dal rinvio».

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche all'assetto di bilancio ed alla legge finanziaria presentata contemporaneamente allo stesso.

8. All'articolo 57 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come modificato da ultimo dall'articolo 16 della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 19, è aggiunto il seguente comma:

«Qualora la liquidazione non sia contestuale all'impegno, la proposta dell'atto di liquidazione è formulata dalla competente struttura e sottoscritta dal funzionario preposto alla medesima. Con tale sottoscrizione il funzionario assume la responsabilità in ordine alla sussistenza dei presupposti necessari alla liquidazione in base alla legge, all'atto d'impegno e agli eventuali atti successivi».

9. Il secondo comma dell'articolo 59 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 è sostituito dal seguente:

«Prima di provvedere alla predisposizione dei titoli di spesa è effettuato il controllo di regolarità degli atti di cui agli articoli 57 e 58 e di conformità degli stessi all'atto di impegno, nonché di sussistenza di sufficiente disponibilità sugli stanziamenti del bilancio di cassa».

10. Dopo il sesto comma dell'articolo 59 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 è aggiunto il seguente comma:

«Le disposizioni sugli arrotondamenti previste dalle norme dello Stato in materia si applicano nel caso che l'estinzione avvenga da parte del tesoriere con pagamento diretto al creditore».

Art. 34.

Istituzione dell'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa

1. È istituita l'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa, dotata di autonomia gestionale, amministrativa e contabile.

2. L'agenzia ha come scopo la gestione degli interventi di assistenza e di previdenza integrativa previsti dalle leggi in materia, nonché quelli che potranno essere ad essa demandati da specifiche norme. L'agenzia gestisce in particolare per conto della Provincia:

a) gli interventi previsti dalle leggi regionali 24 maggio 1992, n. 4 recante «Interventi in materia di previdenza integrativa», 25 luglio 1992, n. 7 recante «Interventi di previdenza integrativa a favore delle persone casalinghe, dei lavoratori stagionali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni» e 28 febbraio 1993, n. 3 recante disposizioni su «Istituzione dell'assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe»;

b) le provvidenze a carattere continuativo in favore dei ciechi civili, dei sordomuti, dei mutilati e degli invalidi civili previste dalla normativa statale e provinciale.

3. L'agenzia provvede alla gestione degli interventi di cui alla lettera b) del comma 2 secondo la disciplina e con le decorrenze che saranno stabilite con successiva legge provinciale.

4. L'agenzia si avvale dei beni, delle attrezzature e del personale assegnati dalla Giunta provinciale.

5. Agli effetti dell'ordinamento dei servizi e del personale l'agenzia è equiparata ad un servizio della Provincia. Nell'allegato «C» alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, come da ultimo modificato dall'articolo 26, comma 9, della legge provinciale 1º febbraio 1993, n. 3, è aggiunta quale struttura equiparata a servizi l'«Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa».

6. L'agenzia adotta ogni anno il bilancio pluriennale, il bilancio annuale e il conto consuntivo, che sono sottoposti all'approvazione della Giunta provinciale.

7. Le spese per il personale provinciale assegnato all'agenzia, quelle per la sede, mobili e relative attrezzature e quelle per la fornitura dei servizi generali di funzionamento sono assunte dalla Giunta provinciale a carico dei competenti stanziamenti del bilancio della Provincia nei termini stabiliti dalle relative leggi. Le altre spese incluse quelle per l'erogazione degli interventi di competenza dell'agenzia sono a carico del bilancio dell'agenzia medesima.

8. La disciplina relativa ai bilanci, alla contabilità, al servizio di tesoreria, alle entrate e alle spese è stabilita da un regolamento approvato dalla Giunta provinciale con riferimento ai principi recati dalla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7. Il medesimo regolamento disciplina in particolare le modalità per la gestione separata degli interventi previsti dalle diverse normative di cui al comma 2, i criteri per l'impiego delle disponibilità di cassa in depositi, titoli emessi dallo Stato o garantiti dallo stesso, titoli ed obbligazioni emessi da enti pubblici o da enti creditizi, e altri valori mobiliari e attività finanziarie aventi idoneità requisiti di liquidità, sicurezza e redditività, nonché le modalità per la valutazione e rendicontazione dei predetti impieghi finanziari.

Art. 35.

Organi dell'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa

1. Sono organi dell'agenzia:

- il presidente del consiglio di amministrazione;
- il consiglio di amministrazione;
- il collegio dei revisori dei conti.

2. Il presidente del consiglio di amministrazione ha la legale rappresentanza dell'agenzia e allo stesso spettano le attribuzioni previste dal secondo comma, escluso il numero 2, dell'articolo 11 della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19. Il presidente adotta in caso di urgenza i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, con esclusione di quelli di cui alle lettere a) e b) del comma 5, da sottoporre alla ratifica del consiglio stesso nella seduta immediatamente successiva.

3. L'agenzia è retta da un consiglio di amministrazione il quale è nominato dalla Giunta provinciale per la durata di cinque anni ed è composto:

- dal presidente del consiglio medesimo, scelto fra persone in possesso di riconosciute e comprovate competenze nelle materie oggetto dell'attività dell'agenzia;
 - dal dirigente dell'agenzia;
 - dal dirigente del dipartimento competente in materia di affari finanziari, o da un suo delegato;
 - da due funzionari della Provincia, rispettivamente esperti in materie socio-assistenziali ed economico-finanziarie.
- Il consiglio di amministrazione nomina al suo interno il vicepresidente.

5. Al consiglio di amministrazione spettano le seguenti attribuzioni:

- adottare i bilanci, le loro variazioni ed il conto consuntivo dell'agenzia, da sottoporre all'approvazione della Giunta provinciale;
- deliberare l'affidamento del servizio di tesoreria;
- esaminare le domande presentate nelle materie ad essa attribuite e deliberare in merito;
- disporre quanto altro occorra per il buon funzionamento dell'agenzia.

6. Per il funzionamento del consiglio di amministrazione si osservano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 9 della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19.

7. La nomina, la composizione, la durata in carica e le attribuzioni del collegio dei revisori dei conti sono disciplinate dall'articolo 12 della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19.

8. Al presidente del consiglio, ai membri del consiglio stesso, nonché ai membri del collegio dei revisori dei conti spetta un'indennità di carica. Ai medesimi compete altresì, qualora non goduto presso l'amministrazione provinciale, il trattamento economico di missione e il rimborso delle spese di viaggio nella misura e con le modalità in vigore per i dirigenti della Provincia, nel caso in cui per l'espletamento delle proprie funzioni debbano compiere viaggi. La misura dell'indennità di carica è stabilita dalla Giunta provinciale nell'osservanza delle disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 10 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21.

9. Al dirigente preposto all'agenzia, oltre alle attribuzioni previste per i dirigenti di servizio dal vigente ordinamento dei servizi e del personale della Provincia, competono le attribuzioni di cui al secondo comma, escluso il numero 1), dell'articolo 13 della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19.

Art. 36.

Disposizioni per l'avvio dell'attività dell'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa

1. La Giunta provinciale stabilisce la data e le modalità per l'avvio dell'attività dell'agenzia di cui alla presente legge, nonché per la cessazione dell'attività del funzionario delegato di cui al comma 6 dell'articolo 26 della legge provinciale 1º febbraio 1993, n. 3.

2. Nella prima applicazione della presente legge l'agenzia adotta un bilancio di previsione redatto in termini di competenza e di cassa per un esercizio finanziario con inizio dalla data di cui al comma 1 e termine il 31 dicembre successivo, prescindendo dalle disposizioni relative al bilancio pluriennale.

3. Per l'assegnazione all'agenzia dei finanziamenti necessari per lo svolgimento dei compiti ad essa spettanti, la Provincia utilizza per i fini di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 30 le assegnazioni della Regione di cui alle leggi regionali ivi richiamate mentre per i fini di cui alla lettera b) del medesimo articolo si provvederà con la legge provinciale di cui al comma 3 del medesimo articolo.

4. Con effetto dalla data di cui al comma 1 è abrogato l'articolo 26 della legge provinciale 1º febbraio 1993, n. 3.

Art. 37.

Agenzia provinciale per le relazioni sindacali

1. È istituita l'Agenzia provinciale per le relazioni sindacali quale organo provinciale con il compito di rappresentare la Provincia nella negoziazione e nella sottoscrizione degli accordi di cui alla legge provinciale 30 marzo 1989, n. 1, ivi compresi quelli relativi all'area dirigenziale e, successivamente, all'entrata in vigore della legge provinciale di adeguamento ai principi costituenti norme fondamentali di riforma economico sociale desumibili dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, dei contratti previsti dal nuovo ordinamento.

2. L'agenzia è composta da tre membri, dei quali uno con le funzioni di Presidente, nominati dalla Giunta provinciale per la durata di cinque anni, fra esperti di riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali, di organizzazione e di gestione del personale, con riferimento a strutture complesse sia pubbliche che private, o di finanza pubblica.

3. L'agenzia procede alle trattative di cui al comma 1 nel rispetto dei limiti massimi di spesa per la contrattazione autorizzati con la legge finanziaria provinciale ai sensi del comma 2 dell'articolo 7 della legge provinciale 30 marzo 1989, n. 1 e attenendosi alle direttive impartite dalla Giunta provinciale.

4. Entro cinque giorni dalla conclusione delle trattative l'agenzia trasmette alla Giunta provinciale il testo concordato per il rinnovo degli accordi o dei contratti corredati da appositi prospetti contenenti l'indicazione della composizione quantitativa e qualitativa del personale interessato, dei costi unitari e degli oneri riflessi del trattamento economico previsto, nonché la quantificazione complessiva della spesa tenendo conto anche degli effetti applicativi degli accordi e dei contratti collettivi relativi al precedente periodo contrattuale.

5. La Giunta si pronuncia nei successivi quindici giorni.

6. Fino a quando non sarà operante l'agenzia per le relazioni sindacali, la contrattazione collettiva continua ad essere gestita dalla delegazione di cui al comma 1 dell'articolo 4 e di cui al comma 3 dell'articolo 5-bis della legge provinciale 30 marzo 1989, n. 1.

7. Dalla data di prima nomina dei componenti dell'agenzia è abrogato il comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale 30 marzo 1989, n. 1. Dalla stessa data, al comma 3 dell'articolo 5-bis della medesima legge sono soppresses le parole: «da una delegazione pubblica designata secondo le norme di cui al comma 1 dell'articolo 4».

8. È abrogato l'articolo 101 della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5.

9. Al Presidente e agli altri membri dell'agenzia spetta un'indennità di carica, oltre all'eventuale trattamento economico di missione e al rimborso delle spese di viaggio, nella misura e con le modalità in vigore per i dirigenti della Provincia. L'indennità di carica è determinata per il Presidente in misura non superiore allo stipendio iniziale del dirigente generale della Provincia, per gli altri membri in misura pari al cinquanta per cento di quella spettante al Presidente.

10. L'agenzia opera in piena autonomia ed adotta un regolamento interno per la disciplina della propria organizzazione e del proprio funzionamento. La Giunta provinciale adotta un apposito regolamento per la gestione delle spese dell'agenzia.

11. Per la realizzazione dei propri compiti l'agenzia si avvale del personale, dei beni e delle attrezzature assegnati dalla Giunta provinciale.

12. Per l'effettuazione delle spese a valere sullo stanziamento di cui al comma 14, la Giunta provinciale approva programmi periodici di spesa secondo le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 25 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.

13. Al pagamento delle spese di cui al comma 12 si può provvedere a mezzo di funzionari delegati, secondo le modalità previste dall'articolo 62 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come modificato da ultimo con l'articolo 3 della legge provinciale 18 settembre 1989, n. 7.

14. Per i fini di cui ai commi 9 e 10, a decorrere dall'esercizio finanziario 1994, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio (capitolo 12214).

Art. 38.

Copertura degli oneri

1. Alla copertura dell'onere, valutato nell'importo complessivo di L. 140.545.000.000, derivante dall'applicazione dell'articolo 1, dell'articolo 6, del comma 5 dell'articolo 7, degli articoli 15, 16, 18, 31 e 32 a carico dell'esercizio finanziario 1993, si provvede con le disponibilità finanziarie della Provincia derivanti:

a) dalle minori spese conseguenti alle riduzioni e revocche di stanziamenti disposte per il medesimo esercizio finanziario con l'articolo 2, per l'importo complessivo di L. 14.430.000.000;

b) dalle minori spese di L. 25.000.000.000 conseguenti alle disposizioni del comma 4 dell'articolo 7;

c) da una quota, pari a L. 101.115.000.000, dei fondi disponibili per L. 165.399.078.512 sull'avanzo di consuntivo 1992.

2. Al complessivo onere, valutato nell'importo di L. 116.317.000.000, derivante dall'applicazione degli articoli richiamati al comma 1, nonché dei commi 6 e 7 dell'articolo 3 e dell'articolo 37, per gli anni 1994 e 1995, si provvede con una quota, di pari importo, delle disponibilità finanziarie derivanti dalle maggiori entrate e dalle minori spese previste nel bilancio pluriennale della Provincia, con il provvedimento di assessment del bilancio.

3. Al complessivo onere, valutato nell'importo di L. 31.518.000.000, derivante dall'applicazione dell'articolo 1, dai commi 6 e 7 dell'articolo 3, dell'articolo 31 e dell'articolo 37, a carico dell'esercizio finanziario 1996, si fa fronte:

a) con le minori spese conseguenti alle riduzioni e revocche di stanziamenti disposte per il medesimo esercizio finanziario con l'articolo 2, per l'importo complessivo di L. 4.903.000.000;

b) per la restante quota di L. 26.615.000.000 con la cessazione di una quota ulteriore, di pari importo, degli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa di complessive L. 1.053.538.000.000 contenute nella tabella A di cui all'articolo 2 della legge provinciale 1º febbraio 1993, n. 3, a carico dell'esercizio finanziario 1995 e che non si estendono all'esercizio finanziario successivo, già utilizzata per L. 178.354.000.000 con la lettera c) del comma 3 dell'articolo 39 della medesima legge provinciale 1º febbraio 1993, n. 3.

Art. 39.

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 3 settembre 1993

BAZZANELLA

Visto Il commissario del Governo per la provincia: SOTTILE

(Omissis).

94R0425

LEGGE PROVINCIALE 3 settembre 1993, n. 24.

Assessment del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1993 e bilancio pluriennale 1993-1995.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 42 del 7 settembre 1993)

(Omissis).

94R0426

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO 9 febbraio 1994, n. 2-107/Leg.

Approvazione delle modifiche al regolamento di attuazione della legge provinciale 7 agosto 1978, n. 27 emanato con D.P.G.P. 21-100/Leg. del 26 novembre 1993 e concernente l'utilizzazione degli edifici scolastici, delle loro attrezzature e spazi verdi da parte delle comunità per le loro attività culturali, sociali, civili e di tempo libero.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 13 del 29 marzo 1994)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visti gli articoli 8, n. 1, 53 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Vista la legge provinciale 7 agosto 1978, n. 27 come modificata dall'art. 23 della legge provinciale 1° febbraio 1993, n. 3 come modificata da ultimo dall'art. 8 della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23;

Visto il testo del regolamento di attuazione approvato con deliberazione n. 16886 del 19 novembre 1993 ed emanato con decreto del presidente della giunta provinciale 21-100/Leg. del 26 novembre 1993;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1010 del 4 febbraio 1994 concernente le modifiche al citato regolamento di attuazione della legge provinciale 7 agosto 1978, n. 27 emanato con D.P.G.P. 21-100/Leg. del 26 novembre 1993;

Decreta:

1. Di abrogare le norme del regolamento approvato con delibera n. 16886 di data 19 novembre 1993 ed emanato con decreto del presidente della giunta provinciale 21-100/Leg. del 26 novembre 1993 di seguito indicate:

a) comma sei dell'art. 9 che così dispone: «Fanno parte del bilancio delle istituzioni scolastiche gli importi introitati dalle stesse a titolo di rimborso delle spese inerenti l'utilizzo delle strutture scolastiche nonché gli eventuali risarcimenti di cui all'art. 7»;

b) comma sei dell'art. 12 che così dispone: «Fanno parte del bilancio delle istituzioni scolastiche gli importi introitati dalle stesse a titolo di rimborso delle spese inerenti l'utilizzo delle strutture scolastiche nonché gli eventuali risarcimenti di cui all'art. 7. Detti introiti sono vincolati a spese per la piccola manutenzione delle strutture sportive scolastiche o per il mantenimento e l'ampliamento delle relative attrezzature».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 9 febbraio 1994

BAZZANELLA

Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1994
Registro 10, foglio 96 - RAELI

94R0365

REGIONE SICILIA

LEGGE 23 maggio 1994, n. 16.

Interventi finanziari per l'anno 1994 nel settore del turismo. Modifiche alla legge regionale 26 ottobre 1993, n. 29 concernente le università estive del 1997.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia n. 27 del 4 giugno 1994)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per le finalità dell'articolo 1 della legge regionale 1° luglio 1972, n. 32, sono autorizzati per gli esercizi finanziari 1994, 1995 e 1996 i limiti ventennali d'impegno rispettivamente di lire 4.000, 6.000 e 6.000 milioni.

Art. 2.

1. La legge regionale 26 ottobre 1993, n. 29, viene così modificata: all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera a) vengono aggiunte le seguenti:

«p) i sindaci dei comuni di Catania, Messina e Palermo;

q) i presidenti delle province regionali di Catania, Messina e Palermo»;

all'articolo 8, dopo il comma 1, viene aggiunto il seguente:

«1-bis. L'Ufficio speciale, in conformità di deliberazioni del Comitato organizzatore, gestisce le entrate e le spese attinenti ai piani previsti dalle lettere d) ed e) dell'articolo 3, comma 4, approvati dalla Giunta regionale».

Art. 3.

1. All'onere di lire 4.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge ricadente nell'esercizio finanziario 1994 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

2. Gli oneri di lire 10.000 e 16.000 milioni ricadenti negli esercizi finanziari 1995 e 1996 trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - codice 2001.

Art. 4.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 23 maggio 1994

MARTINO

Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti: ERRORE

94R0527

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'errata-corrigge rimedea, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla legge regionale della Toscana 12 gennaio 1994, n. 4, recante: «Nuova disciplina del difensore civico». (Legge regionale pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 4-bis del 13 gennaio 1994 e ripubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 3ª serie speciale - n. 21 del 28 maggio 1994).

A seguito dell'errata-corrigge pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 30 del 27 aprile 1994, nel testo della legge regionale citata in epigrafe deve essere apportata la seguente rettifica:

all'art. 1, comma 1, dove è scritto: «... legge regionale 21 gennaio 1971, n. 8 ...», leggasi: «... legge regionale 21 gennaio 1974, n. 8 ...».

94R0539

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA DI FREEBOOK
Viale Persichetti, 9/A
- ◇ CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herlo, 21
- ◇ LANCIANO
LITOLIBROCARTE
Via Renzetti, 6/10/12
- ◇ PESCARA
COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 148

BASILICATA

- ◇ POTENZA
LIBRERIA PAGGI
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ CATANZARO
LIBRERIA NISTICO
Via M. Greco, 99
- ◇ COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

CAMPANIA

- ◇ ANGI (Salerno)
CARTOLIBRERIA AMATO ANTONIO
Via dei Goli, 4
- ◇ AVELLINO
LIBRERIA GUIDA S.R.L.
Via Vasto, 15
- ◇ BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
- ◇ CASERTA
LIBRERIA MASONI NICOLA
Viale dei Rettori, 71
- ◇ CASERTA
LIBRERIA GUIDA S.R.L.
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
- ◇ ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA S.R.L.
Via Sogliuzzo
- ◇ NAPOLI
L'ATENEO di Dario Pironti & C.
Viale Augusto, 160/170
- ◇ NAPOLI
LIBRERIA GUIDA 1 S.R.L.
Via Portofino, 20/23
- ◇ NAPOLI
LIBRERIA GUIDA 2 S.R.L.
Via Meritani, 118
- ◇ NAPOLI
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLIO
Via Caravita, 30
- ◇ NAPOLI
LIBRERIA TRAMA G.
Piazza Cavour, 75
- ◇ SALERNO
LIBRERIA GUIDA S.R.L.
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
- ◇ BOLOGNA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
- ◇ CARPI
LIBRERIA R. & G. BULGARIELLI
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
- ◇ FORLÌ
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ MODENA
LIBRERIA LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◇ PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAIORO
Via IV Novembre, 160

- ◇ REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
- ◇ RIMINI (Forlì)
LIBRERIA DEI PROFESSIONI
Via XXII Giugno, 3
- ◇ FRIULI-VENEZIA GIULIA
◇ PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazza XX Settembre, 22/A
- ◇ TRIESTE
LIBRERIA EDIZIONI LINT TRIESTE S.r.l.
Via Romagna, 30

LAZIO

- ◇ LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ ROMA
DE MIRANDA MARIA PIA
Viale G. Cesare, 51/E-52
- ◇ ROMA
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Ciodio
- ◇ ROMA
LIBRERIA IL TRITONE S.R.L.
Via Tritone, 51/A
- ◇ ROMA
SORA (Fresalona)
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
- ◇ VITERBO
LIBRERIA DE SANTIS MARIA
Via Venezia Giulia, 9
- ◇ VITERBO
LIBRERIA "AR" di MASSI ROSSANA
e C.
Palazzo Uffici Finanzi
Località Pietrare

LIGURIA

- ◇ CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
- ◇ GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA di M. SERENA
BALDARO e C.
Via XII Ottobre, 172/R
- ◇ LA SPEZIA
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via Coili, 5

LOMBARDIA

- ◇ BERGAMO
LIBRERIA ANTICA E MODERNA A.
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
- ◇ COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
DECA S.r.l.
Via Mentana, 15
- ◇ COMO
NANI LIBRI E CARTE
Via Celotti, 14
- ◇ CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
- ◇ GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
- ◇ LECCO
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart.-Liberazione, 100/A
- ◇ MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15
- ◇ MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO S.R.L.
Via Mappelli, 4
- ◇ MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
- ◇ VARESE
LIBRERIA PIROLA
Via Albuzzo, 8

MARCHE

- ◇ ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
- ◇ ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
- ◇ PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHI-
GIANA
Via Mameli, 34
- ◇ S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

- ◇ CAMPOBASSO
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
- ◇ LIBRERIA GIURIDICA D.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

- ◇ ALESSANDRIA
LIBRERIA INT'LE BERTOLLOTTI
Corso Roma, 122
- ◇ ALESSANDRIA
LIBRERIA INT'LE BOFFI
Via dei Martiri, 31
- ◇ ALBA (Cuneo)
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ BIELLA (Vercelli)
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
- ◇ CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza del Galimberti, 10
- ◇ TORINO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza di Pietà, 20

PUGLIA

- ◇ ALTAMURA (Bari)
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
- ◇ BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
- ◇ BARI
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amato, 176/B
- ◇ BRINDISI
LIBRERIA CRISTINA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ CERIGNOLA
VASCIAVO ORGANIZZ. COMMERC.
Via Giubbio, 14
- ◇ MOLFETTA (Bari)
LIBRERIA IL GIORNO
Via Campanella, 24

SARDEGNA

- ◇ CAGLIARI
LIBRERIA FLII DESSI DI MARIO
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ ORISTANO
LIBRERIA MARIO CANU
Corso Umberto I, 19
- ◇ SASSARI
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
- ◇ SASSARI
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Via Roma, 137

SICILIA

- ◇ ACIREALE
CARTOLIBRERIA BONANNO MAURO
Via C. Magagnoli, 194
- ◇ CATANIA
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etna, 393
- ◇ CATANIA
LIBRERIA S.O.C.
Via F. Riso, 56

- ◇ GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

- ◇ MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSI
Corso Cavour, 55

- ◇ PALERMO
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Solmi, 55
- ◇ PALERMO
CICALA INGUAGLIATO G.
Via Villamossa, 28
- ◇ PALERMO
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 105
- ◇ PALERMO
LIBRERIA S.F. FLACCIOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
- ◇ PALERMO
LIBRERIA S.F. FLACCIOVIO
Via Ruggero Settimo, 37

- ◇ TRAPANI
LIBRERIA LO BUE GIUSEPPE
Via Cassio Corlese, 8

TOSCANA

- ◇ FIRENZE
LIBRERIA ALFANI EDITRICE
Via Alfani, 84/86 R
- ◇ FIRENZE
LIBRERIA MARZOCCHI DELLA G.P.L.
Via de' Martelli, 22 R
- ◇ FIRENZE
LIBRERIA PIROLA già ETURRIA
Via Cavour, 48 R
- ◇ GROSSETO
LIBRERIA SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
- ◇ LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
- ◇ LIVORNO
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI IL PEN-
TAPOLIO
Via Firenze, 4/
- ◇ MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via S. Pietro, 1
- ◇ PISA
LIBRERIA VALLERINI ANDREA
Via dei Milite, 13
- ◇ PRATO
LIBRERIA CARTOLERIA GORI
Via Rioscelli, 25
- ◇ VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLI
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ FOLIGNO (Perugia)
LIBRERIA LUNA di VERRI e BIBI
Via Gramsci, 41
- ◇ TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ CONEGLIANO
LIBRERIA CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
- ◇ PADOVA
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
- ◇ ROVERETO
CARTOLIBR. PAVANELLO CARLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ TREVISO
CANOVA SOCIETÀ CARTOLIBRERIA
EDITRICE A.R.L.
Via Caviglioglio, 31
- ◇ TREVISO
LIBRERIA BELLUCCI BENITO
Viale Montebelluna, 22/A
- ◇ VERONA
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigeo, 43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza del Tribunale, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Eturria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiata, 5 - PALERMO, Libreria Fiacco S.r.l., via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Milani Fabiano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994

i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:					
- annuale	L.	357.000		Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- semestrale	L.	195.500		- annuale	L. 65.000
				- semestrale	L. 45.500
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:				Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L.	65.500		- annuale	L. 199.500
- semestrale	L.	46.000		- semestrale	L. 108.500
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:				Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L.	209.000		- annuale	L. 687.000
- semestrale	L.	109.000		- semestrale	L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1993. — Per l'estero i suddetti prezzi, sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 3 0 0 3 5 0 9 4 *

L. 2.600